

***Cenni sull'importanza dei ritrovamenti papirologico-giuridici
di Petra, Dura e Nessana: studio introduttivo.***

GIOVANNI DI NUCCI

La documentazione papirologica è sicuramente tra le fonti di cognizione della prassi giuridica antica. In precedenza le conoscenze sulla prassi documentale nelle province romane d'Oriente erano rappresentate pressoché esclusivamente dai materiali ritrovati nei siti degli antichi villaggi della *chôra* egiziana, dove accanto alle migliaia di documenti confezionati e conservati in Egitto era venuto alla luce anche qualche rarissimo esemplare scritto in altre località orientali, come Side in Panfilia, Myra in Licia, Pompeiopolis in Paflagonia, Seleucia in Pieria, Rodi, Antiochia, Apamea. La documentazione, pervenuta in grandissimo numero dall'Egitto soprattutto e da poche altre zone del Vicino Oriente, hanno infatti permesso agli storici dei diritti antichi ed ai romanisti, in particolare, di affrontare più concretamente il tema particolarmente complesso e delicato del rapporto tra diritto romano e diritti stranieri. Essi hanno ora a disposizione numerose altre testimonianze, che sono venute e vengono tuttora alla luce direttamente da quelle zone d'influenza romana¹, le province di Syria, Judaea, Mesopotamia, Arabia, in cui si sono incontrate ed anche scontrate con Roma popolazioni, tradizioni, diritti, scritture e lingue diverse. Tali testimonianze sono date dai materiali recuperati sul sito dell'antica Dura Europos² o nella località di Nessana³, e già sono stati oggetto di indagini anche se parziali⁴. Alcuni di questi documenti sono in realtà già conosciuti da qualche decennio sia attraverso isolate pubblicazioni sia poi nella loro edizione critica complessiva.

In merito ai papiri di età giustiniana, ritrovati nel 1993 a Petra, in essi più volte è fatto riferimento al suo senato locale ed al suo tribunale. Il primo riferimento è a Petra come capoluogo della provincia romana d'Arabia; il secondo, a Petra come appartenente alla *Palaestina Tertia Salutaris*, cioè come compare dalla riorganizzazione amministrativa attuata da DIOCLEZIANO, di cui fa parte anche Nessana, l'altra importante località che ha restituito i preziosi archivi del VI/VII secolo. La scoperta, consiste in una cinquantina di rotoli, venuti alla luce in

¹ COTTON H. M. - COCKLE E. H. - MILLAR F. G. B., *The Papyrology of the Roman Near East: A Survey*, in *Journal of Roman Studies* 85 (1995), 214-235. N.d.r.: "Pap./pap." è l'abbreviazione utilizzata per "papiro".

² Papiro DURA = *The Excavations at Dura-Europos. Final Report V.I: The Parchments and Papyri*, ed. C. BRADFORD WELLES - R. O. FINK - J. FRANK GILLIAM, New Haven: Yale University Press, 1959; i papiri latini, tutti appartenenti alla *cohors vicesima Palmyrenorum*, sono stati ripubblicati in *Chartae Latinae Antiquiores* (Ch.L.A.), VI 1X.

³ Pap. Nessana = *Excavations at Nessana (Auja Nafir, Palestine), II: Literary Papyri*, ed. L. Casson-E. L. Hettich, Princeton 1950; III: *Non literary Papyri*, ed. C. J. Kraemer, Princeton 1958.

⁴ WOOLF, H. J., *Der byzantinische Urkundenstil Ägypten im Lichte der Funde von Nessana und Dura*, in *Revue Internationale de droits de l'Antiquité* 8 (1961), 115-154; WOOLF, H. J., *Le droit provincial dans la province romaine d'Arabie*, in *Revue Internationale de droits de l'Antiquité* 23 (1976), 271-290; WOOLF, H. J., *Römisches Provinzialrecht in der Provinz Arabia (Rechtspolitik als Instrument der Beherrschung)*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung* 2.13 (1980), 763-806.

un magazzino adiacente ad una chiesa del V secolo, devastata da un incendio, scoppiato probabilmente poco tempo prima del grande terremoto che distrusse la zona nel 551 d.C.: qui essi sono stati rinvenuti insieme con altri diversi oggetti ed il loro stato di conservazione è purtroppo alquanto precario, dal momento che si presentano carbonizzati e solo per l'abilità di un'esperta équipe di studiosi alcuni di essi già sono stati svolti, fotografati e trascritti⁵. Sulla base delle descrizioni del materiale si prese atto trattarsi di documenti tutti negoziali, redatti in lingua greca e datati o databili all'età giustiniana, per i quali allo stato parziale delle edizioni si può presumere che rientrino nello stile redazionale bizantino, ben conosciuto attraverso le testimonianze egiziane, ma che certamente presentano aspetti nuovi. Il salto di secoli dall'età romana all'età tardo-bizantina peraltro non meraviglia più di tanto gli studiosi della disciplina papirologica antica, perché i ritrovamenti di materiale scritto, fatta eccezione per l'Egitto che presenta pur con qualche lacuna una sua straordinaria continuità, sono del tutto casuali e questa casualità, per quanto attiene in particolare il Vicino Oriente, lascia purtroppo ancora scoperte molte zone e molti periodi. Si evidenzia una divisione tra fratelli di beni ereditari vigneti, terreni arabili, schiavi e case site in Petra stessa e nei dintorni, il cui testo se pure incompleto occupa ben 208 righe di scrittura per una lunghezza di oltre 3 metri (Pap. Petra inv. 10)⁶. Per quanto riguarda la fattispecie, questa *diairesis* si avvicina alle analoghe divisioni di proprietà, conservate numerosamente nei papiri dell'Egitto bizantino, ma con alcune peculiarità che la avvicina maggiormente ai coevi papiri di Nessana: è il caso di quella particolarissima procedura di assegnazione dei diversi lotti, la cosiddetta *pessobolia*, che consiste nel lancio dei dadi, peraltro meramente fittizia ed il cui significato sembra piuttosto quello di una conferma rituale della divisione, fatta invece con estrema scrupolosità. Un segno soltanto, del legame con la tradizione locale, cui appartengono quelle *sortes biblicae*, alle quali era affidata un tempo l'assegnazione delle terre tra le tribù d'Israele oppure la divisione del bottino di guerra⁷. Significativa in questo documento è poi la presenza, accanto alla clausola di *bebaiosis*, cioè di mutua garanzia contro l'evizione, di un'altra clausola quella di *katharopoiesis* per mezzo della quale le parti, con specifico riferimento ad un *nomos ton katharopoieson*, garantiscono ulteriormente il titolo di proprietà: ma se la prima è piuttosto frequente anche nei papiri egiziani⁸, la seconda sembra invece peculiare di queste zone, dal momento che essa appare, oltre che nei coevi papiri di Nessana⁹ sia nei più risalenti documenti del medio Eufrate¹⁰, di Dura¹¹, e della Giudea¹², sia addirittura in un documento proveniente dall'Avroman, nel Kurdistan persiano,

⁵ Non è questo il solo caso di papiri carbonizzati: accanto ai famosi rotoli filosofici trovati ad Ercolano, si possono citare anche gli analoghi casi dei papiri di Thmuis e Bubastos, nel Delta nilotico, oppure quelli di Derveni in Grecia

⁶ KOENEN L., *Preliminary Observations on Legal Matters in the P. Petra inv.10.*, a.a.O.Bd.II, S. 727-742 in Atti del XXII Congresso Internazionale di Papirologia, Firenze 2000

⁷ Su questa particolare procedura, che fino ad oggi era attestata soltanto in Pap. Nessana III 21, 20 e 22, 10, si ricordano molti esempi biblici, ma anche preislamici.

⁸ RUPPRECHT H. A., *Die Bebaiosis zur Entwicklung und den räumlich zeitlichen varianten einer Urkundsklausel in den graecoägyptischen Papyri*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, 3, Milano 1983, 611-626.

⁹ In Pap. Nessana III, 22, 32 compare una divisione di proprietà già sopra segnalata per quel suo singolare riferimento alla *pessobolia*. Nel VI secolo la clausola appare anche in alcuni papiri egiziani

¹⁰ Pap. Euphr. 6 21 e 7 15 del 249 d.C.

¹¹ Pap. Dura 25 (180 d.C.) e Pap. Dura 26 (227 d.C.)

¹² Pap. Yadin 20, 15 e 38 (42 in versione aramaica); Pap. Yadin 22, 20 entrambi del 130 d.C.

datato al I secolo a.C.¹³. Piuttosto interessante è pure la formula di giuramento, fatto in nome della trinità e della *salus* imperiale e così attestato anche a Nessana¹⁴: un binomio assai pregnante che formulato alquanto diversamente nei papiri d’Egitto della stessa età, dove alla “*soteria*” dell’imperatore è sostituita la sua *nike*¹⁵, riconduce chiaramente a quell’ideologia giustiniana, o per meglio dire alla personalità di un imperatore che non è stato soltanto un legislatore ma anche un appassionato teologo¹⁶. Un altro papiro di notevole rilievo è costituito da un documento del 537 d.C. (Pap. Petra inv. 68)¹⁷, che attiene ad alcune disposizioni patrimoniali, collegate ad un precedente contratto di matrimonio, peraltro non conservato nell’archivio: il testo si presenta molto frammentario, ma l’analogia delle clausole qui adoperate con quelle presenti in alcuni coevi papiri egiziani permette di avvicinarlo a quel tipo di documentazione, che spesso si accompagnava al contratto scritto di matrimonio e che serviva a meglio precisare quei punti di natura patrimoniale non sufficientemente regolamentati nell’*eggraphos gamos*. Nel papiro in questione TEODORO figlio di OBODIANOS e lo zio materno PATROPHYLOS, alla cui figlia Stephanous egli è sposato, concludono tutta una serie di specifici accordi in merito alla dote e ad altri beni, in caso di morte sia di TEODORO, sia di PATROPHYLOS, sia di STEPHANOUS. Lo stesso TEODORO e lo stesso PATROPHYLOS, rispettivamente marito e padre di STEPHANOUS, compaiono poi in un altro documento (Pap. Petra inv. 63+65¹⁸), di due anni successivo, che sembra in qualche modo collegarsi alla stessa vicenda matrimoniale: anche in questo caso la convenzione, il cui testo è conservato in modo frammentario proprio nelle clausole decisive per una sua maggiore comprensione, riguarda aspetti specificamente patrimoniali e più in particolare l’aumento della dote e dei beni parafernali. L’*asphaleia* in questione è confermata dal giuramento in nome della trinità e della *soteria* imperiale ed è completata dalle sottoscrizioni di entrambi e dalle *hypographai* dei fideiussori: significativa è anche la presenza in ciascuna sottoscrizione della clausola stipulatoria, che nei documenti di età precedente compariva solitamente in calce al testo del documento, prima delle *subscriptions* delle parti. Ultimo interessante esemplare è costituito da un papiro (Pap. Petra inv. 83)¹⁹, che conserva il testo di una *mesiteia* relativa ad una controversia assai complessa, di cui è protagonista TEODORO figlio di OBODIANOS insieme ad un certo STEFANO figlio di LEONZIO. Il documento che si stende per più di 500 linee di scrittura è uno dei rotoli più lunghi ma anche meglio conservati tra questo materiale, è datato al 544 (o 574) d.C., secondo il sistema della triplice indicazione dell’anno imperiale, consolare e dell’indizione cui si affianca l’era locale dell’antica provincia d’Arabia, conformemente a quanto è ormai stabilito dalla

¹³ Questo dato potrebbe trovare conferma in Pap. Avroman I del I secolo a.C., dove in un contesto del tutto simile è usato il verbo *katharopoien*.

¹⁴ Pap. Nessana III, 21, 22; 22, 12; 30, 13.

¹⁵ Oltre che nei papiri d’Egitto il giuramento sulla trinità e sulla vittoria imperiale è presente significativamente anche in quel documento costantinopolitano ben noto ai giuristi nell’edizione dei *Negotia*, che va sotto il nome di *contractus cum exsecutore litis de principis rescripto ad exitum perducendo* (FIRA III, 179).

¹⁶ AMELOTTI, M. - L. MIGLIARDI ZINGALE L., *Scritti teologici ed ecclesiastici di Giustiniano* (= Subsidia III), Milano 1985, sub introd.

¹⁷ ARJAVA A., *A Settlement Concerning Family Property*, Oxf. U.P. ed. n.e. 1996.

¹⁸ GAGOS T., *Settlements out of Court in Byzantine Petra and Elsewhere*, 1995, EES.

¹⁹ KAIMIO M. P., *Petra inv. 83: A Settlement of Dispute*, a.a. O.B d. II, S. 719-724 in *Atti del XXII Congresso Internazionale di Papirologia*, Firenze 2000.

Novella 47²⁰. Oggetto principale della lite, la cui soluzione è stata demandata ad un arbitro scelto concordemente dagli stessi litiganti, è costituito dai diritti reclamati da entrambi, *kata ton palaion nomon*, di sfruttare l'acqua di una fonte e di condurla alle case di loro proprietà, con relativa costruzione dei canali necessari a questa opera. In calce al lunghissimo documento sono apposte le sottoscrizioni dei due contendenti, i quali dichiarano di aver accolto il giuramento della controparte e di essere pronti a sottostare alla decisione arbitrale, la cui inosservanza è sanzionata con una multa pecuniaria.

Dura, località di origine assira poi divenuta colonia macedone e poi punica, prima di essere occupata dopo il 165 d.C. dai Romani. Insieme ad un archivio militare sono state restituite numerose pergamene greche di contenuto negoziale, quali mutui anticretici, donazioni, compravendite, depositi, atti di divorzio, risalenti sia a questo stesso periodo sia all'età precedente ed attestanti quella particolare *Doppelbeurkundung*, che già caratteristica delle scritture private greche dell'Egitto tolemaico trova probabilmente la sua più antica origine proprio nella tradizione giuridica orientale e più propriamente semitica, anche se per alcuni casi, dove agiscono *cives romani*, c'è chi ha pensato invero ad una mediazione attraverso la *testatio* romana²¹: una doppia scritturazione, *interior* chiusa e sigillata ed *exterior* invece accessibile, atta a preservare in questo modo il documento da possibili alterazioni e manipolazioni²². L'archivio militare è una ricchissima documentazione, gran parte della quale è rappresentata dagli archivi latini di una coorte romana, la *Vicesima Palmyrenorum*, stanziata in quella importante città carovaniera ai confini del deserto siro-iracheno tra la fine del II secolo d.C. e la metà del III secolo d.C., e la cui presenza ha certamente influito sulla progressiva romanizzazione della zona. Si sono così conservati, insieme con un calendario delle festività militari, il cosiddetto *Feriale Duranum*, e con moltissimi esemplari di corrispondenza ufficiale, di *pridiana*, di *deposita* e *seposita*, anche i testi, se pur frammentari e lacunosi, di alcune decisioni in materia civile pronunciate nel 235 d.C. dal comandante della *cohors*, il tribuno LARONIO SECUNDIANO: preziosa testimonianza, che conferma esplicitamente come gli alti ufficiali dell'esercito di Roma esercitassero spesso in provincia le funzioni di *iudices dati*, talvolta in virtù di una delega permanente da parte del governatore, come avviene per i documenti ricordati (cfr. Pap. DURA 125,126).

Per quanto attiene i ritrovamenti di Nessana, nel deserto del Negev, si tratta di materiale papiraceo, pressoché esclusivamente in lingua greca appartenente in realtà ad una età assai più tarda e costituito da archivi diversi venuti alla luce nei magazzini di alcune chiese cristiane. Si tratta di alcuni testi letterari, tra i quali interessa segnalare due frammenti giuridici, databili paleograficamente al VI/VII secolo d.C. e fino ad oggi del tutto ignorati dagli studiosi (Pap. Nessana II, 11 e 12). Nel primo caso si è conservata, insieme ad alcuni *frustuli* minori, una parte abbastanza ampia di una pagina di *codex*, relativa, sembra, a tematiche di diritto

²⁰ WOLFF H. J., *Der byzantinische Urkundenstil...*, op cit., 144-150.

²¹ WOLFF H. J., *Die kaiserzeitliche Testatio*, nel suo *Das Recht der griechischen Papyri Agyptens in der Zeit der Ptolemaer und des Prinzipats*, 2, München 1978, 78 ss.; AMELOTI M. - MIGLIARDI ZINGALE L., *Osservazioni sulla duplice scritturazione nei documenti*, in *Symposion* 1985, Köln Wien 1989, 305 309 (= Scritti giuridici, Torino 1996, 124-128)

²² Al riguardo, il passo del senatoconsulto neroniano in tema di chiusura e sigillazione delle *tabulae* negoziali, conservato nelle *Pauli Sententiae* (5.25.6), dove si legge la spiegazione di una *Doppelbeurkundung* nei documenti: «(...) *ut exteriori scripturae fidem interior servet*».

ereditario, mentre nel secondo caso è rimasto di un *codex* un solo ampio frammento di pagina, contenente anch'esso alcuni passi di diritto successorio. Questi ultimi materiali di età bizantina, presentano collegamenti con i papiri giustiniani trovati a Petra. Un gruppo di documenti, databile agli inizi del VII secolo, è rappresentato dal piccolo archivio dell'abate Patrizio, figlio di Sergio, che restituisce documenti di natura contabile e finanziaria. Più numerosi e di data più recente, nella seconda metà del VII secolo, sono i papiri appartenenti a Giorgio, figlio di Patrizio e a suo figlio Sergio, anch'egli abate e soprattutto grande proprietario terriero: esso raccoglie testi diversi che rispecchiano le varie attività economiche di questi due personaggi e i loro rapporti da un lato con gli esponenti della comunità locale e dall'altro con il governatore provinciale. Inoltre, un archivio costituito da papiri bilingui, di età araba, la più gran parte dei quali riguardano questioni amministrative, in particolare la tassazione e i servizi liturgici. Ancora, sono riuniti i documenti che attestano tutta una serie di atti negoziali, quali mutui di denaro, divisioni di proprietà, compravendite, contratti di matrimonio, che riguardano alcuni soldati appartenenti al *Numerus Theodosiacus*, stanziato a Nessana a partire dal 505 o poco prima fino alla fine del VI secolo, quando il campo fu abbandonato sotto la pressione persiana.

Importanti sono anche i ritrovamenti fatti alla metà di questo nostro secolo nel deserto della Giudea e risalenti al periodo delle due sanguinose rivolte ebraiche, quella che si concluse a Masada nel 74 d.C. con la caduta della fortezza nelle mani degli occupanti romani e quella che prende il nome da BAR KOKHBA, il protagonista di una seconda estenuante guerra contro Roma negli anni 132-135 d.C., e che ebbe drammaticamente termine con la morte dei rivoltosi rifugiatisi nelle numerose grotte di Nahal Hever, sulla sponda occidentale del mar Morto. I papiri per la più gran parte in greco ma con sottoscrizioni in aramaico e nabateo appartengono agli anni 93-132 d.C. e conservano inoltre atti di compravendita, mutuo ipotecario, deposito, donazione, contratti di matrimonio, tutti redatti in doppia scritturazione, come i ritrovamenti di Dura. Particolare interesse suscita la formula greca di un'azione processuale²³ conservata da una donna ebrea di nome BABATHA figlia di SIMON, che insieme con la famiglia aveva lasciato il suo villaggio di Maoza nella provincia romana d'Arabia, dove sempre aveva vissuto, e si era rifugiata in Giudea al tempo della rivolta di BAR KOKHBA, trovandosi probabilmente la morte. Tale formula si collega strettamente ad altri papiri dello stesso archivio, che è stato ripubblicato²⁴ dopo l'edizione preliminare di alcuni isolati documenti, attinenti ad una delicata e lunga controversia nella quale sono coinvolti la donna e i tutori di suo figlio orfano²⁵. Questa formula, a parte la prima clausola (*inter actorem quem et reum quem usque ad MMD denariorum iudices peregrini sunt*)²⁶, da intendersi plausibilmente, secondo una interpretazione generalmente accolta, come delega di giurisdizione da parte del governatore

²³ POLOTSKY H. J., (a cura di), Pap. Yadin 28-30, ed. princ. 1967, successivamente ripresi in SB X 10288, tratto da www.rzuser.uni-heidelberg.de/~gv0/Texte/SB/SB_X.html.

²⁴ LEWIS N., (a cura di), *The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters*. Greek Papyri (= P. Yadin), Jerusalem 1989.

²⁵ COTTON H. M., *The guardianship of Jesus son of Babatha: Roman and local law in the province of Arabia*, in *Journal of Roman Studies* 83 (1993), 94-113.

²⁶ traduzione proposta da A. BISCARDI nel suo studio *Nuove testimonianze di un papiro arabo giudaico per la storia del processo provinciale romano*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, 1, Milano 1972, 111-152; vd. voce *Xenokritai* in *Nuovissimo Digesto Italiano* 20 (1975), 1087-1090.

provinciale ai giudici peregrini competenti per cause fino a 2500 denari) corrisponde perfettamente alla formula edittale dell'*actio tutelae* che recita «*iudex esto. quod Numerius Negidius Auli Agerii tutelam gessit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius iudex Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato. si non paret, absoluito*». Numerosi papiri dell'archivio di BABATHA, tra i quali rientrano specificamente alcune citazioni in giudizio relative al processo in tema di tutela che coinvolge la donna, sono stati redatti da un tal GERMANO figlio di GIUDA²⁷, che appone la propria sottoscrizione ai documenti da lui confezionati in una particolare formulazione *egraphe dia Germanou Ioudou*, assai interessante nel merito della prassi notarile di età bizantina. In alcuni casi poi, accanto al suo nome ed al suo patronimico, compare l'espressione *librarius*, che ne qualifica più esattamente le funzioni, forse svolte in qualche ufficio amministrativo, come suggeriscono sia alcuni papiri di provenienza egiziana, nei quali compare lo stesso vocabolo²⁸, sia recenti testimonianze. Si tratterebbe, dunque, di uno scriba, almeno bilingue se non trilingue, che poteva anche lavorare nell'ufficio del tribunale provinciale e che, insieme ad altri come lui²⁹, nell'ambito dei propri compiti di tipo notarile, aveva l'opportunità di conoscere e di accedere a questi prontuari processuali. Accanto all'archivio di BABATHA, si segnalano tra i documenti ritrovati nel deserto della Giudea un altro piccolo gruppo di carte di recentissima individuazione e pubblicazione³⁰ appartenenti a SALOME KOMAISE figlia di LEVI, una donna ebrea anch'essa originaria dello stesso villaggio di Maoza, nella provincia romana d'Arabia, che, come BABATHA, era fuggita verso nord durante gli anni della rivolta di BAR KOKHBA, portandosi dietro i preziosi documenti, rinvenuti nelle grotte di Nahal Hever, dove probabilmente morì. Datati agli anni 125-131 d.C., questi papiri scritti in greco, con sottoscrizioni in aramaico e nabateo, presentano anch'essi le caratteristiche formali della *Doppelbeurkundung*, il sistema di datazione consolare romano affiancato all'era locale della nuova provincia istituita nel 106 d.C., e la clausola stipulatoria, nella quale è presente quell'esplicito riferimento alla *fides*. Interessante è poi il contenuto di alcuni di questi documenti, in particolare una donazione di terreni e parte di una casa, fatta dalla madre SALOME GRAPTE alla propria figlia SALOME KOMAISE, oppure il contratto di matrimonio della stessa SALOME KOMAISE con IESUS figlio di MENAHEM. Anche se mancano elementi più espliciti, è probabile che i due documenti siano in qualche modo collegati tra loro e che la donazione sia stata fatta in relazione alle nozze, che si evince essere per la donna le seconde nozze. Al riguardo è stato notato da chi ha pubblicato il piccolo archivio³¹ che il diritto successorio, quale traspare più in generale nei documenti ritrovati in Giudea, non garantiva alla donna di ereditare dai genitori, quando ad

²⁷ Alcuni di questi documenti Pap. Yadin 20, 45; 21, 33; 22, 39; 27, 19 sono atti negoziali, mentre Pap. Yadin 23, 25; 25, 68 e 26, 21 sono invece documenti processuali e più in particolare sono citazioni in giudizio di fronte al tribunale del governatore.

²⁸ Pap. Mich. III 166

²⁹ In altri documenti contrattuali dello stesso archivio Pap. Yadin 15, 39; 17, 43 e 18, 73 compare un Theenas figlio di Simon, anch'egli qualificato come *librarius*.

³⁰ Sull'archivio ricostruito da H. M. COTTON, si veda il relativo contributo, *The Archive of Salome Komaise daughter of Levi: Another Archive from the "Cave of Letters"*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 105 (1995), 171-208: di questo archivio fa parte Pap. Yadin 37, che conserva il contratto di matrimonio di Salome Komaise.

³¹ COTTON H. M., *The Archive...*, op. cit., 185.

esempio fossero presenti i figli dello zio paterno, e questo potrebbe spiegare l'utilizzazione di queste donazioni *inter vivos*. Per quanto riguarda invece il contratto di matrimonio, pur avvicicabile nella sua forma strutturale alla *ketubba* ebraica, è stato suggerito che esso rispecchia piuttosto la tradizione giuridica greca dell'*agraphos gamos* in questo caso convertito attraverso il ricevimento della dote da parte dell'uomo in un *eggraphos gamos*³². Anche nell'archivio di BABATHA, accanto ad una vera e propria *ketubba* aramaica tuttora inedita³³ è conservato un contratto di matrimonio (Pap. Yadin 18), che sembrerebbe inquadarsi nella tradizione giuridica greca, cui esplicitamente sembra riferirsi attraverso l'espressione, due volte ripetuta, *helleniko nomo*, piuttosto che in quella ebraica. Si una influenza puramente formale dell'ellenismo in questa zona del Vicino Oriente, per spiegare l'isolamento nabateo. Si segnalano, inoltre, un gruppo di papiri e pergamene, provenienti dal medio Eufrate e risalenti alla metà del III secolo d.C.³⁴. Inoltre, una piccola serie di istanze indirizzate all'autorità giudiziaria romana³⁵ tra le quali molto significativa è una domanda rivolta da alcuni abitanti di un villaggio della zona al governatore di Celesiria, Giulio Prisco, perché in attesa della sentenza che dovrà risolvere una controversia in tema di proprietà, faccia sì che *panta en akeraiō terethenai kai bian koluthenai*, cioè che tutto rimanga *in integrum* e che sia proibita la *vis*: una richiesta di tutela del possesso che suggestivamente richiama l'interdetto *uti possidetis*. Il documento contiene anche la *subscriptio* del governatore, con la quale egli delegherà la questione alla giurisdizione locale competente. In un'altra petizione, indirizzata ad un altro governatore di Celesiria, MARCELLO, il ricorrente chiede di rientrare nel possesso di un vigneto da lui ereditato dal padre ed ora occupato abusivamente e con violenza da altri: il caso è poi complicato dalla presenza di una vecchia creditrice del padre, per garantire la quale il terreno in questione era stato a suo tempo ipotecato e che ora lo perseguita. Anche in questo caso la richiesta fa eco ad un interdetto, più precisamente l'*interdictum de vi*, con il quale era ordinata la restituzione della cosa a chi ne era stato spogliato violentemente. Appartengono alle stesse carte una richiesta, in duplice esemplare, di comparizione in giudizio di fronte al governatore romano, presentata da chi è stato vittima di alcuni atti di violenza, ed infine una petizione rivolta ad un centurione, perché questo ultimo certifichi una deposizione fatta in un caso di omicidio e di usurpazione di beni. Recentissima è poi la pubblicazione di un altro piccolo gruppo di documenti, facenti parte di questi stessi archivi e consistenti in contratti di compravendita³⁶, il cui oggetto è costituito da giovani schiavi e, in un caso soltanto, da animali. Sono pergamene redatte in greco con sottoscrizioni in siriano e presentano tutte la duplice scritturazione e la

³² COTTON H. M., *The Archive...*, op. cit., 206 s., respinge l'*interpretatio hebraica* proposta insieme con altri studiosi da N. Lewis, primo editore del documento in questione (Pap. Yadin 37), ma nuovamente all'istituzione rabbinica del matrimonio per giovani minorenni orfane si ricollega da ultimo R. KATZOFF nella sua relazione al Congresso Internazionale di Papirologia (svoltosi a Firenze 1998).

³³ Il testo è pubblicato nel secondo volume dell'archivio, insieme con gli altri testi aramaici.

³⁴ FEISSEL D. J. - GASCOU J., *Documents d'archives romaines inédits du Moyen Euphrate (III siècle après J. C.)*, in *Comptes Rendues des Academie des Inscriptions et Belles Lettres* (1989), 535 ss. Dagli stessi studiosi sono anche pubblicati due documenti del III secolo d. C., provenienti dal territorio di Bostra: dalla loro edizione derivano altri elementi, tanto più se si tiene conto che nel campo fortificato di Bostra, piuttosto che nel capoluogo Petra, aveva la sua residenza abituale il governatore della nuova provincia d'Arabia.

³⁵ GASCOU D. J., *Documents d'archives romaines inédits du moyen Euphrate (IIIe s. après J. C.)*, I. *Les pétitions* (*P. Euphr. 1 à 5*), in *Journal de Savants* (1995), 65-119.

³⁶ FEISSEL D. J. - GASCOU J., *Documents*, op. cit., 3-57.

formulazione oggettiva, secondo lo schema bilaterale apedoto X venditore epiato Y acquirente. Datati secondo il sistema dell'eponimato consolare, cui si affianca l'era locale seleucide, essi presentano significativamente abbinate la clausola di garanzia contro l'evizione e la clausola cosiddetta di "*katharopoiesis*", che garantisce ulteriormente il titolo di proprietà dell'acquirente contro eventuali future contestazioni, cui segue la clausola redibitoria contro i vizi occulti della cosa, con specifico riferimento alla "*hiera nosos*", il morbo sacro di editale memoria. Interessante è la presenza della clausola stipulatoria, accompagnata dal riferimento alla *pistis* segnalato nei documenti di età adrianea appartenenti all'archivio di BABATHA. Ma soprattutto è la sottoscrizione al documento, apposta da chi lo ha materialmente confezionato, ad attirare l'attenzione di chi esamina la prassi documentale antica non soltanto sotto il profilo del contenuto ma anche negli aspetti più propriamente formali. In alcuni casi il redattore è un *nomikos*, termine noto nello studio degli *instrumenta* notarili di età bizantina, in altri è un *librarius*, termine invece molto più raro, ma già presente più di un secolo prima nei papiri della Giudea, per il quale era stata avanzata l'ipotesi, ora pienamente confermata, di identificare in costui uno scriba di professione: vocaboli diversi per designare quella figura che i Romani più consuetamente chiamano *tabellio* e la cui attività svolta nel foro e negli archivi consiste appunto nell'*instrumenta formare, libellos concipere e testationes consignare*³⁷.

Alla luce di quanto sopra detto è possibile, ritengo, stilare – seppure brevemente – alcune brevi riflessioni di natura conclusiva.

E' opportuno riflettere sulla significativa compresenza, già sul piano meramente formale, di due o più lingue non soltanto in gruppi omogenei di documentazione, quali sono gli archivi, ma addirittura all'interno di uno stesso documento: latino e greco nei ritrovamenti di Dura; ebraico, aramaico e greco oppure nabateo, aramaico e greco nelle carte venute alla luce nel deserto della Giudea; greco e siriano nei testi della Mesopotamia; greco ed arabo nei papiri di Nessana.

Il documento riguardante la controversia il cui protagonista è TEODORO figlio di OBODIANOS. Il testo della *mesiteia* reperto a Petra relativa ad una controversia, attesta chiaramente come in questa età ed in queste zone dell'impero bizantino, analogamente all'Egitto, il ricorso alla giustizia arbitrale fosse frequente ed in certi casi forse preferibile alla giustizia ordinaria, anche se ciò non significa la totale inesistenza di tribunali per la discussione delle cause civili, come taluni hanno rigorosamente sostenuto³⁸.

Nella formula processuale dell'*actio tutelae*, conservata nell'archivio di BABATHA, interpretata anche alla luce degli altri papiri ad essa collegabili, va peraltro detto che vi è un tentativo di riportare il documento nuovamente al processo *per formulas* e di intendere conseguentemente gli *xenokritai* citati quali *recuperatores*³⁹. Se si pensa sia all'età adrianea, sia alla zona di provenienza, una

³⁷ D. 48.19.9.4 7 (ULP. 10 de off. proc.). Sul punto vedi M. AMELOTTI - GOSTAMAGNA A. G., *Alle origini del notariato italiano. Parte prima. L'età romana*, Roma 1975 (rist. Milano 1995), 15.

³⁸ SCHILLER A. A., *The Courts are No More*, in *Studi in onore di E. Volterra*, 1, Milano 1971, 469 ss.

³⁹ MANTOVANI D., *Le formule del processo privato romano*, Como 1992, 50; HACKL K. *Der Zivilprozess des frühen Prinzipats in den Provinzen*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung Für Rechtsgeschichte» 114 (1997), 141-159 (praesertim 155 ss.) - una versione italiana di questo articolo è stata presentata al Convegno internazionale di Diritto Romano dedicato a "Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano" (Copanello Lido 5-8 giugno 1996, Si vedano soprattutto gli articoli più specifici di NORR D., in

provincia imperiale, sia anche alle parti coinvolte nel processo, che non sono cittadini romani ma peregrini, per i quali appare assai più ovvio il ricorso a giudici locali a ciò delegati dal governatore provinciale, abitualmente residente nella lontana fortezza di Bostra, piuttosto che nella metropoli di Petra, dove soltanto annualmente egli tiene il suo *conventus* giudiziario, la tesi sembra abbastanza improbabile.

I peregrini, essi appartengono a comunità straniere, quindi non configurabili come cittadini romani. Per Gaio erano da considerarsi peregrini anche i Latini, non godendo pienamente della *civitas*. In questo caso è da porre un distinguo tra lo straniero appartenente ad una comunità politica che non aveva alcun rapporto di carattere internazionale con Roma, *si cum gente aliqua neque amicitiam neque hospitium neque foedus amicitiae causa facta habemus* (POMPONIO, D. 49, 15, 5, 2), al quale non veniva riconosciuto alcun diritto rispetto all'ordinamento romano, da coloro che essendo membri delle comunità politiche, con le quali si trovava in rapporti internazionali pacifici, Roma riconosceva, invece, nell'ambito del suo ordinamento, una determinata capacità giuridica, assicurando la loro protezione. Tali individui, rispetto al diritto romano, erano quindi considerati uomini liberi, i quali potevano compiere determinati atti aventi valore giuridico nei limiti della capacità attribuita da Roma o collettivamente alla comunità cui appartenevano, o ad essi singolarmente, e ciò sia in base ad un *foedus* interceduto fra lo Stato romano e la comunità straniera, sia in base ad una statuizione unilaterale di Roma⁴⁰. La creazione del pretore peregrino, nel 242 a.C., determina una svolta importante nel diritto romano. Egli aveva il compito di dirimere controversie e contenziosi giudiziari tra i Romani e stranieri. Roma, successivamente al periodo delle guerre puniche, aveva acquisito un dominio tale nel Mediterraneo da essere proiettata in una dimensione notevolmente diversa dalla precedente. Erano infatti iniziati i grossi scambi commerciali con i paesi che si affacciavano sul Mediterraneo e con le popolazioni dell'Italia. Si vennero a porre, quindi, due ordini di problemi sul piano del diritto. Il primo, relativo alle operazioni commerciali; il secondo, relativo alla presenza di stranieri ed al loro trattamento giuridico. L'istituzione del pretore peregrino era direttamente connessa alla risoluzione di queste due problematiche, dovute alla graduale espansione di Roma. In tal senso, alcuni autori formulano tale periodo, ovvero il II secolo a.C., come il momento di cambiamento della procedura giudiziaria⁴¹ che diveniva *per formulas*. Secondo tali autori la necessità di tale cambiamento era dovuto ai rapidi

«Zeitschrift der Savigny-Stiftung Fur Rechtsgeschichte» 112 (1995), 54 ss. e in *Israel Law Review* 29 (1995), 83 ss. Questi studiosi accolgono l'identificazione *xenokritai* = *recuperatores* anche sulla base di Pap. Oxy. 42, 3016 del 148 d.C., dove l'editore, P. J. PARSONS, ipotizzava appunto che gli *xenokritai* ivi menzionati fossero un collegio di *recuperatores*, senza peraltro dimostrarlo in modo convincente. Ma lo stesso A. BISCARDI in un altro suo meno noto contributo (*Sulla identificazione degli xenokritai e sulla loro attività in Pap. Oxy. 3016*, in *Festschrift für Erwin Seidl*, Köln 1975, 15-24), aveva cercato di dimostrare l'infondatezza di tale identificazione, sostenendo che nel processo provinciale romano il collegio giudicante nominato dal governatore – era sua discrezionalità *cognoscere in persona* oppure *iudicem dare* – ben poteva essere composto da cittadini romani, “purché chiamati a giudicare fra non romani”, senza scomodare per questo i *recuperatores*: è questo il tribunale di *xenokritai*, cioè di giudici estranei rispetto alle parti in causa, tra le cui competenze rientrano le cause civili relative allo *status personarum*. Altri dubbi su questa identificazione nella fonte ossirinichita solleva anche Horstkotte, H. *Xenokritai beim Praefectus Aegypti* (P. Oxy. 3016), in «Zeitschrift Fur Papirologie und Epigraphik» 112 (1996), 192-196.

⁴⁰ VOLTERRA E., *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma 1974, 64.

⁴¹ BRETONE M., *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 1987, 170 ss.

sviluppi economici e sociali, che vedevano il moltiplicarsi delle azioni giudiziarie; il procedimento veniva reso aperto ed agile con lo scomparire delle formule rigide e fisse delle *legis actiones*. Sicuramente per ogni questione si faceva ricorso a formule adatte alla circostanza, come dice GAIO: «Se sarà dimostrato che Aulo Agerio ha in deposito a Numerio Negidio un piatto d'argento e che esso non è stato restituito per dolo di N.N., il giudice condanni a pagare a A.A. una somma di denaro pari al valore che la cosa avrà. Se non sarà dimostrato, assolva». Ma è pur da notare che lo stesso GAIO, terminata la descrizione delle *legis actiones*, che all'epoca doveva costituire un capitolo di storia giuridica, aggiunge che tutte queste *leges actionis* a lungo andare vennero in odio per la loro eccessiva *subtilitas* dei *veteres* che le avevano create, poiché erano congegnate in modo che chi commetteva il minimo errore nello svolgimento delle formalità prescritte perdeva la lite: «*Sed iste omnes legis actiones paulatim in odium venerunt. Nacque ex nimia subtilitate veterum qui tunc iura condiderunt eo res perdata est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet*» e, continua, perciò queste *legis actiones* furono tolte da una *lex Aebutia* e da due *leges Iuliae* e fu fatto in modo che i giudizi si svolgessero *per concepta verba, id est per formulas*: «*Itaque per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones effectumque est, ut per concepta verba, id est per formulas litigemus*» (Gai. 4, 30). Quanto detto da GAIO, mostra come il passaggio dall'una all'altra procedura sia avvenuta gradualmente e proprio questo passo gaiano, ha sollevato una serie di problemi storici e giuridici, dando luogo ad una abbondante letteratura. L'identificazione delle *leges* menzionate da Gaio è discussa fra gli studiosi moderni: si ritiene che la *lex Aebutia* rimonti a circa il 120-106 a.C. e che le *duae leges Iuliae* debbano collocarsi alla fine del I secolo a.C.: secondo alcuni sarebbero di Giulio Cesare, secondo la maggioranza, invece, una di esse dovrebbe identificarsi con la *lex Iulia iudiciorum privatorum* di AUGUSTO, verso il 17 a.C. Il passo di GAIO, quindi, mostra che il periodo di transizione dovette essere di oltre un secolo. Argomento di aspre contese nel campo della romanistica è la determinazione del modo con cui si è effettuata questa trasformazione: taluni ritengono che il sistema formulare abbia avuto la sua base nella procedura che si svolgeva avanti al *praetor peregrinus*, ipotesi questa suggestiva, ma non sicuramente dimostrabile, data la scarsità di notizie che abbiamo intorno a tale magistrato e alla sua giurisdizione. Si avanza nello stesso tempo l'ipotesi di uno sviluppo delle *legis actiones*, il cui contenuto sarebbe stato espresso nelle *formulae*, talvolta con termini analoghi. Si congetta anche che per un certo periodo, accanto alla procedura delle *legis actiones*, si sia avuta quella formulare: in progresso di tempo la seconda sarebbe stata preferita alla prima, la quale sarebbe stata così abbandonata⁴². Il pretore urbano iniziò, nel corso dell'età repubblicana, tra III e II secolo a.C., a redigere il suo editto, ovvero il programma giudiziario per l'anno del suo mandato in carica. Tale editto era diretto a dirimere gli aspetti particolari insorgenti da alcune situazioni non contemplate dal diritto civile. I singoli editti andavano nella prassi a recepire i contenuti degli editti precedenti, arrivando così alla situazione che agli inizi del I secolo a.C., gli editti dei pretori urbano e peregrino vennero ad assumere una importanza notevole. Le comunità locali, sia che fossero di nuova formazione che di antica costituzione, si venivano a trovare nei confronti di Roma in condizione giuridica diversificata in

⁴² VOLTERRA E., *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma 1974

relazione alla loro appartenenza o meno alla comunità romana. Questo era dovuto, come si è detto, ai diversi e molteplici procedimenti giuridici che Roma, l'*urbs*, utilizzò per gestire l'ampliamento territoriale, in relazione alle diverse situazioni cui si applicavano e per rapportarsi con le altre collettività.

Mi sia consentita una breve digressione di storia politica romana. Le costituzioni delle città dell'impero erano diverse come le città stesse. Esse andavano dalla *polis* greca, con la sua costituzione elaborata e consolidata dal tempo, alle capitali tribali di Gallia e di Britannia, che tendevano a imitare le strutture costituzionali romane. All'interno delle città vi erano alcune categorie privilegiate. Le città federate, *civitatae foederatae*, erano chiamate così perché avevano raggiunto un accordo con Roma che stabiliva i loro diritti. Le città libere, *civitatae liberae*, erano in teoria esonerate da interferenze da parte del governatore provinciale. Le città libere ed immuni, *civitates liberae et immunes*, avevano inoltre il privilegio dell'esenzione da imposte. Queste ultime erano sempre molto rare, mentre il numero delle città libere diminuì nel corso della tarda repubblica e del primo impero: solo un piccolo gruppo di città dell'Occidente godette dello *status* di città libera o federata per tutto il periodo. Questo perché in Occidente, al di fuori delle zone che risentivano di più dell'influenza etrusca, greca e fenicia, la crescita delle città rappresentò uno sviluppo tardivo ed in larga misura artificiale. La maggior parte delle città occidentali di provincia o erano di nuova creazione o si erano sviluppate al posto, o vicino, a precedenti comunità di minore importanza. Così, in linea di principio, la tipica città occidentale era sempre soggetta a interferenze esterne. In Oriente, al contrario, i Romani dovettero stabilire un *modus vivendi* con molte città-stato che avevano antiche e fiere tradizioni di sovranità. Nonostante questo, a Oriente i privilegi furono distribuiti solo selettivamente. Di solito essi erano una ricompensa per cospicui servizi resi alla parte vincente durante le guerre civili combattute dai romani nel Mediterraneo orientale nel corso del I secolo a.C. Così Afrodisiade, per esempio, nel 39 a.C., fu ricompensata con la libertà e l'immunità da OTTAVIANO (AUGUSTO) per il suo leale apporto alla causa giuliana dopo la morte di CESARE⁴³. In Egitto la divisione politica tra città e villaggi corrispondeva molto poco alla sua realtà economica e culturale. Solo più tardi, all'inizio del III secolo, SETTIMIO SEVERO diede alle capitali dei distretti amministrativi, o «nomi», degli ordinamenti municipali, una limitata autonomia di governo e una sorta di giurisdizione sul loro retroterra. Prima di allora Alessandria aveva un pessimo passato in fatto di disordini civili che riguardavano la popolazione ebraica e quella greca. Inoltre, i romani avevano ereditato dai Tolomei una struttura burocratica complicata ed oppressiva, esclusiva dell'Egitto che erano portati a perpetuare, date le enormi risorse agricole, di quella provincia. Un governo di tipo municipale o quasi municipale arrivò in Egitto solo quando, sotto i Severi, ci si accorse del vantaggio che si sarebbe ottenuto distribuendo più ampiamente gli oneri dell'amministrazione tra le persone più ricche delle popolazioni assoggettate⁴⁴. Città con autonomia di governo furono tardive a costituirsi anche nel cuore dell'Africa Proconsolare, l'altra grande area dell'impero

⁴³ REYNOLDS M., *New Evidence for the Imperial Cult in Julio-Claudian Aphrodisias*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik [=ZPE]*, 43 (1981), 317-328, docc. 6-13; BERNHART R., *Imperium and Eleutheria*, Hamburg, 1971.

⁴⁴ BOWMAN A. K., *The Town Councils of Roman Egypt*, Toronto 1971; JONES A. H. M., *Cities of Eastern Roman Provinces*, Oxford 1971².

che produceva grano in eccedenza, prima dell'età dei Severi⁴⁵. La principale spiegazione sta nel livello di interessi e di presenza imperiale nella regione, che comprendeva la valle di Medjerda, dietro Cartagine e territori soggetti rendevano conto in gran parte esse dell'amministrazione e del controllo tradizionalmente spettanti a quelle comunità. Quando alla fine venne concesso lo *status* di città, la grandezza dei possedimenti imperiali, il numero delle comunità e la vicinanza tra loro davano garanzia che le città appena prescelte avrebbero avuto solo piccoli territori e quindi scarsa possibilità di crescita. Altri fattori, in particolare l'influenza che esercitavano a Roma potenti persone espatriate di rango senatoriale o equestre, possono aver avuto un ruolo nel rallentare la frammentazione dell'enorme territorio di Cartagine o, analogamente, quella di Cirta, suo equivalente per quanto riguarda la Numidia. Tali operazioni di patronato potevano però ritorcersi contro gli interessi delle città maggiori. Durante il regno di Adriano quattro comunità all'interno del vasto territorio di Cartagine, e cioè Avita Bibba, Bisica, Thurburbo Maius ed Abthugni, divennero *municipia*, passando avanti così ad altre comunità ugualmente poco importanti che in molti casi avrebbero dovuto attendere il periodo di Severo, o quello successivo, per ottenere la promozione a città. Si può immaginare che Adriano fosse influenzato dalle richieste dei protettori delle comunità o di altri importanti personaggi, come fece certamente Antonino Pio quando conferì lo statuto di città a Gightis, nel sud della Tunisia. Non sempre però gli imperatori avevano bisogno di essere incoraggiati. Nella guerra civile che portò all'ascesa di settimio Severo, a Bisanzio, Antiochia e Napoli di Palestina accadde di sostenere la parte sbagliata, perdendo così i propri diritti civili. Nello stesso tempo altre città, come Tiro e Laodicea, vicini e rivali di Antiochia, ottennero i diritti italici e, con essi, l'esenzione fiscale. Il villaggio della Siria Auranita cui era originario l'imperatore Filippo fu ribattezzata Filippopoli nel 224 d.C., acquisendo lo *status* di colonia. In breve, furono l'iniziativa di singole persone, la fantasia imperiale o altri fattori casuali, più che una precisa politica promossa da Roma, che poterono determinare da quale parte una comunità scegliesse di schierarsi e, sempre per questi motivi o altri ancora, determinarne lo *status* speciale ed eventualmente i privilegi⁴⁶. Nel contesto romano, insomma, la differenza tra le città e le comunità di grado inferiore è principalmente una differenza di costituzione politica e di rapporto con i territori circostanti. Nella Grecia orientale, dove il panorama politico era già completamente formato, nelle isole, lungo le coste e le vallate fluviali, l'intervento romano prese la forma di un modesto adattamento delle gerarchie che già esistevano in queste comunità e di una promozione di nuovi insediamenti nelle zone poco urbanizzate. Al contrario l'Occidente, specialmente nell'Africa settentrionale e nella penisola iberica, ed in minor misura il settentrione, testimoniavano la notevole espansione di città romane. In quest'area furono prese con una certa frequenza decisioni relative allo *status* delle singole comunità ed alla forma e dimensione dei loro territori rurali. In parte, sullo sfondo, vi era un'intensa attività diplomatica, che coinvolgeva le élite locali. Le comunità non erano né potevano permettersi di essere passive. Le loro fortune erano affidate

⁴⁵PFLAUM C., *La romanisation de l'ancien territoire de la Carthage punique*, «Ant. Afr.», 4 (1970), 75-117 et 109-110; GASCOU J., *La politique municipale de l'empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime-Sévère*, Paris 1972, 226 ss.; GARNSEY P., *Rome's African Empire under the Principate*, in GARNSEY e WHITTAKER, 223-254 et 343-354, 1978, pag. 244 ss

⁴⁶ERODIANO, 3, 6, 9; CASSIO DIONE, 74, 14, 3-5 (Bisanzio: diritti ristabiliti c. 201); PFLAUM C., op. cit., in *Inscriptiones Latinae Selectae* [= ILS] 6780 (Gigtghis).

all'abilità dei loro capi di mobilitare aiuti in alto loco e, se necessario, di sostenere di persona le proprie richieste davanti al governatore o all'imperatore. Quanto detto per quanto attiene l'Oriente, mostra quali fossero gli argomenti che avevano un peso sulle autorità romane. A Occidente i Romani ricercavano inoltre la prova effettiva, da parte delle pacificate comunità tribali barbariche, di un nuovo indirizzo di fedeltà politica e di cultura. In tutto l'impero l'obiettivo specifico era lo stesso: costruire una struttura di centri di governo locale che fosse in grado di rendere al potere imperiale servizi concreti.

Quale che sia la tesi da accogliere riguardo al tipo di procedimento formulare o cognitorio, nel quale ha trovato utilizzazione questo "prontuario processuale" che è e resta indubbiamente romano, non è comunque questo l'unico riferimento al *ius* di Roma presente in questo archivio, proveniente da una zona, che prima di diventare parte nel 106 d.C. della nuova provincia romana d'Arabia era rimasta piuttosto ai margini del mondo greco, anche se ne aveva comunque recepito la lingua per evidenti ragioni commerciali: non bisogna infatti dimenticare che il greco è stato per secoli la lingua franca di tutto l'*emporium* mediterraneo. Una zona dunque che, diversamente da altri territori come l'Egitto e la Siria, che prima della conquista romana avevano vissuto l'esperienza plurisecolare del dominio delle monarchie ellenistiche, più facilmente aveva mantenuto accanto ad inevitabili influenze greche le proprie tradizioni giuridiche nabatee.

Ma all'arrivo dei Romani, attraverso la loro amministrazione, le loro forze armate e soprattutto i loro tribunali, ai quali ora ci si rivolge per ottenere giustizia, molti elementi propri del diritto di Roma. e questo avviene ben prima della «*Constitutio Antoniniana*», penetrano nella prassi locale e si esplicitano nei documenti, alla pari della datazione consolare e del calendario romano, che sono costantemente utilizzati nell'archivio ritrovato, accanto alla menzione dell'era locale. Significativa è al riguardo la testimonianza di quel procedimento tipicamente romano, adoperato per l'ottenimento di documenti pubblici, noto con la formula *descriptum et recognitum*, cui corrisponde nell'archivio di BABATHA l'espressione greca equivalente, *eggegrammenon kai antibeblemenon*: esso si trova sia in un estratto dagli atti del senato municipale di Petra, affissi nel tempio di Afrodite⁴⁷, sia nella copia di un'*apographe* di proprietà trascritta dall'albo delle dichiarazioni censuali, esposto anch'esso pubblicamente⁴⁸. Vi è poi una presenza piuttosto consistente di vocaboli latini, semplicemente traslitterati in caratteri greci *tribounalios* per *tribunal*, *akta* per *acta*, *praisidion* per *praesidium*, *miliarios* per *miliaris*, *kollegas* per *collega*, *basilike* per *basilica*⁴⁹, oltre al sopra menzionato *librarios* per *librarius*⁵⁰, che già di per sé riflettono ovviamente la corrispondente realtà romana. E soprattutto c'è l'uso di clausole proprie del *ius* di Roma, se pur

⁴⁷ Pap. Yadin 12, 1 e 4

⁴⁸ Nel Pap. Yadin 16, 1 e 3, si apprende che tale albo, così credo debba intendersi opportunamente il termine *pittakion*, era affisso *en te enthade basilike*, cioè nel tempio del luogo: sul termine *basilike* vedi nota immediatamente successiva. Per quanto ancora riguarda la formula *eggegrammenon kai antibeblemenon*, essa è ancora presente in Pap. Yadin 33,1 e 4 e in Pap. Yadin 34, 1, ma la lacunosità dei testi non permette ulteriori precisazioni.

⁴⁹ Il termine, che si trova adoperato in P. Yadin 16 2 e 4 è sicuramente la traslitterazione del termine latino *basilica*, in quanto è usato nella clausola introduttiva del documento dove apprendiamo che esso è una copia trascritta dall'albo delle dichiarazioni censuali ivi affisso: sulla formula greca *eggegrammenon kai antibeblemenon*, che corrisponde al latino *descriptum et recognitum*.

⁵⁰ Pap. Yadin 15, 38; 20, 45; 21, 34; 22, 39.

tradotte in greco, quali la clausola stipulatoria *kai eperotetheis homologhesa*⁵¹, utilizzata nei documenti contrattuali di questo archivio di età adrianea assai prima di quando essa appaia nei documenti di Dura, dove è presente in un atto di divorzio del 204 d.C.⁵², o nei papiri d'Egitto, dove sarà attestata soltanto in anni posteriori alla *Constitutio Antoniniana*⁵³: una clausola che, posta usualmente a chiusura del contratto, dichiara in sintesi l'avvenuta adesione di una parte alla richiesta rivolta dalla controparte di accettare tutto quanto è stato tra loro convenuto e riversato nel documento stesso. Questa clausola, sembra costituire un esempio di «mimetismo» giuridico, e quasi a rafforzarla viene menzionata costantemente la *pistis*⁵⁴, cioè la *fides*, che diventa *kale pistis*, cioè *bona fides*, nella formula di giuramento presente in quella dichiarazione di beni fondiari⁵⁵. La funzione e l'uso di questo vocabolo, presente anche in numerosi documenti contrattuali di provenienza egiziana di età ben più tarda⁵⁶, probabilmente è quella di dare protezione giuridica ai negozi dei peregrini, anche attraverso il ricorso alla lealtà e alla correttezza reciproca. Può valere in questo caso, se pure in termini speculari, quanto già aveva osservato BISCARDI a proposito della formula processuale *dell'actio tutelae*, dove è proprio «grazie alla *bona fides (kale pistis) (...)*» che «(...) istituti nazionali come la *tutela pupillare* si trasformano da istituti di stretto ius civile in istituti suscettibili di applicazione al di fuori delle anguste barriere di questo e tendono in qualche misura a fondersi con i corrispondenti istituti di altri popoli e di altre civitates». Questo interessantissimo documento, aveva subito attirato l'attenzione degli studiosi⁵⁷ ponendo una serie di interrogativi che allora erano stati formulati ed ai quali A. BISCARDI⁵⁸ in particolare aveva già dato alcune risposte convincenti. Egli, nella sua puntuale indagine, anziché suggerire un'applicazione in provincia dell'*ordo iudiciorum*, secondo lui alquanto improbabile, preferisce collocare questa formula processuale nell'ambito ormai della *cognitio*, cui ora sembra ricondurre il procedimento della *paraggelia*, esplicitamente attestato negli altri documenti dell'archivio, a quel tempo inediti. E concludeva il BISCARDI che la formula in questione poteva essere intesa come paradigma d'«istruzione materiale» del

⁵¹ Pap. Yadin 17, 16 e 38; 18, 27 e 66; 20, 16 e 40; 21, 27; 22, 29; 37, 14: si tratta in tutti i casi di documenti contrattuali, e più precisamente un deposito, un contratto di matrimonio, una concessione di diritti, due compravendite ed un altro contratto matrimoniale.

⁵² Pap. Dura 31.

⁵³ A questo sembrano fare eccezione alcuni documenti contrattuali della metà del II secolo d.C., che contengono già la clausola stipulatoria, ma in realtà si tratta di documenti finiti in Egitto ma confezionati altrove e più specificamente in località dell'Asia Minore: vedi ad es. Pap. Turner 22 del 142 d.C., una compravendita di schiavi redatta a Side, dove la clausola in questione è per di più preceduta dalla menzione della *pistis*. Secondo alcuni studiosi tale clausola sarebbe stata introdotta in Egitto, nella prassi documentale, attraverso un'ordinanza prefettizia: sul punto SIMON D., *Studien zur Praxis der Stipulationsklause*, München 1964, 17 e 25.

⁵⁴ SCHMITZ H. D., *Pistis in den Papyri*, 1964; SIMON D., *Studien zur Praxis der Stipulationsklause*, München 1964, praesertim 49, cita pochi altri casi, nei quali ricorre il termine *pistis* e si tratta sempre e comunque di documenti provenienti da queste stesse zone del Vicino Oriente; Pap. Dura 26; 29 e 31.

⁵⁵ Pap. Yadin 16, 34.

⁵⁶ Si veda l'elenco riportato da TAUBENSCHLAG R., nel suo *The Law of Greco roman Egypt in the Light of the Papyri*. 332 B. C. 640 A.D., Warszawa 1955, 44 (nota 168).

⁵⁷ WOLFF H. J., *Le droit provincial dans la province romaine d'Arabie*, in *Revue Internationale de droits de l'Antiquité* 23 (1976), 271-290; WOLFF H. J., *Römisches Provinzialrecht in der provinz Arabia (Rechtspolitik als Instrument der Beherrschung)*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung*, Berlin 2.13 (1980), 763-806; BISCARDI A., *Nuove testimonianze di un papiro arabo giudaico per la storia del processo provinciale romano*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, 1, Milano 1972, 111-152.

⁵⁸ BISCARDI A., *Nuove testimonianze...*, ibidem.

governatore d'Arabia⁵⁹ ai giudici da lui stesso delegati, cioè a quegli *xenokritai* della città di Petra, menzionati nel testo, e dei quali è precisata la relativa competenza. Ma ad un'altra domanda aveva risposto BISCARDI, quando di fronte all'ipotesi avanzata da alcuni⁶⁰ che la formula in questione fosse stata trascritta e tradotta dall'albo edittale del governatore, dagli stessi tenuto distinto dall'editto pretorio, andando a toccare il tema controverso dell'esistenza o meno di un editto provinciale⁶¹, più semplicemente aveva pensato che essa potesse appartenere ad un qualche prontuario o repertorio "destinato all'uso forense", che sicuramente doveva circolare negli uffici del *praeses* provinciale e per le mani non soltanto di avvocati e giudici, ma anche di coloro che approntavano materialmente i documenti processuali.

Attraverso le nuove fonti è stato possibile dare alcune risposte alle molte domande che L. MITTEIS⁶² si poneva alla fine del secolo scorso in merito: alla posizione di Roma nei confronti delle tradizioni giuridiche vigenti nei territori occupati; sulla persistenza delle tradizioni oppure di quelle che venivano abrogate da Roma; quale situazione si instaura dopo il 212 d. C., quando attraverso la «*Constitutio Antoniniana*» l'imperatore CARACALLA provvide a concedere la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi dell'Impero.

Alla luce del processo di romanizzazione, si pone il quesito di cosa rappresentasse la concessione della cittadinanza operata da CARACALLA nel 212. Il papiro che è giunto ai nostri giorni, afferente l'editto, è alquanto lacunoso: «L'imperatore Cesare Marco Aurelio Severo Antonino Augusto proclama: Ora invero [...] è necessario piuttosto cercare, tralasciando le accuse e le calunnie, come io possa rendere grazie agli dei immortali, poiché con questa vittoria [...] mi salvarono. Perciò credo di poter soddisfare la loro maestà il più solennemente e scrupolosamente possibile se riporterò alle cerimonie religiose in onore degli dei quegli stranieri che sono entrati tra i miei uomini. Pertanto la loro cittadinanza romana a tutti gli stranieri che abitano nel territorio romano, restando salda ogni sorta di organizzazione cittadina, con esclusione dei *dediticii*» (Papiro di Giessen, 40, 1). CASSIO DIONE⁶³, storico greco di età Severiana, ci dice invece che si trattò di un provvedimento teso all'aumento delle entrate dello stato, estendendo ai *peregrini*, divenuti *cives*, l'obbligo di pagare le tasse sull'eredità: «[...] e le altre tasse, sia quelle che egli stesso aveva istituito sia quelle che aveva portato all'aliquota del dieci per cento rispetto alla misura originaria del cinque per cento, e quelle delle manomissioni degli schiavi e quelle sulle successioni testamentarie e quelle sulle altre donazioni [...]» (78, 9, 4-5). La realtà dei fatti era

⁵⁹ In due papiri dell'archivio di Babatha (Pap. Yadin 14 e 15, datati al 125 d.C.), è citato GIULIO GIULIANO, nella sua qualità di *eparchos/hegemon* della nuova provincia d'Arabia, di cui Petra, dove si tenevano le annuali assisi giudiziarie, alle quali si fa specifico riferimento nei documenti ricordati, era il capoluogo. su Petra e su Bostra, nel cui campo fortificato risiedeva abitualmente il governatore provinciale.

⁶⁰ SEIDL E., *Ein Papyrusfund zum klassischen Zivilprozessrecht*, in *Studi in onore di G. Grosso*, II, Torino 1968, 345 ss.

⁶¹ Tra i sostenitori: ANKUM H., *La Législation des préfets d'Égypte et l'éditum provinciale*, in *Anamnesis*. GdSchr. Leemans, Gand 1970, 63 ss.; PURPURA G. *Katholikon diatagma*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, Milano, 1982-1987, 2-507 ss.; tra quelli che la negano: MODRZEJEWSKI J., *La règle du droit dans l'Égypte romaine in Proc.*, in XII Congr. Papyr., 1970, 431 ss.; KATZOFF R., *Sources of law in roman Egypt*, in *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt* 2.13 (1980), 809 ss.

⁶² MITTEIS L., *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen der römischen Kaiserreichs*, Leipzig 1891, (rist. Hildesheim 1963).

⁶³ CASSIO DIONE, *Storia Romana*, Milano 1996.

proprio questa: Roma concedeva la cittadinanza romana ai suoi sudditi, per accrescere le sue entrate, considerando che da stranieri essi non pagavano molte delle imposte dovute, per la qualità di *civis romanus*. Certamente il tutto era politicamente e diplomaticamente congeniato, per far sì che fosse ritenuto un onore. Sicuramente le parole di CASSIO DIONE, ancora oggi lasciano dei dubbi sulla portata del provvedimento e sulle reali intenzioni di CARACALLA. In particolare, il dubbio permane sul fatto se si trattò della concessione di cittadinanza ormai inutile, perché svuotata di ogni significato e valore, oppure di un atto rivoluzionario che creò l'unità politica del mondo romano⁶⁴. A quanto è dato sapere, il provvedimento non suscitò particolari entusiasmi nei destinatari. Nei testi giuridici non si riscontra un'ampia eco. Solo in ULPIANO, si ritrova: «Coloro che vivono nel mondo romano sono stati resi cittadini romani da una costituzione dell'imperatore Antonino» (lib. XXII *ad edictum*). Non vi fu, peraltro, alcun risentimento da parte di coloro che avrebbero potuto sentirsi defraudati di un privilegio, prima consentito a pochi. Infatti, per usare le parole di S. AGOSTINO: «Soprattutto se fosse stato subito ciò che si fece in seguito con un provvedimento molto gradito e umano, associare alla cittadinanza tutti coloro che appartenevano all'impero romano e dichiararli cittadini romani, in tal modo il privilegio di un piccolo numero sarebbe stato esteso a tutti»⁶⁵. Il dibattito sulla valenza del provvedimento, resta sicuramente aperto. In particolare, per quanto attiene il problema delle esclusioni residuali, e quindi della identificazione dei *dedictii* e, ancora, sulla portata della clausola di garanzia per le comunità di origine, che si può confrontare con l'analoga restrizione prevista dalla *tabula Banasitana*. In realtà, i privilegi giuridici destinati ai pochi, avevano da tempo assunto altre forme da quelle garantite dalla *civitas romana*. Il provvedimento, comunque lo si voglia valutare, rappresenta la rottura della linea politica che Roma aveva tenuto dalla sua prima età, quella di considerare la cittadinanza un favore concesso a pochi, o, come disse Elio Aristide, "ad un certo genere di uomini", che per questo motivo si innalzava sulla massa. La *Constitutio Antoniniana* rappresenta una tappa importante nel processo del livellamento degli statuti municipali, togliendo le molte distinzioni tra municipi, colonie e *civitates*. Oltre che nel regno di GALLIENO, infatti, non vi furono più, o quasi, promozioni statutarie, fatta eccezione per l'Africa, in cui le antiche distinzioni furono mantenute e titolo onorifico per le città e dove le città stesse continuavano chiedere la considerazione di città libera o di colonia, si concedeva lo statuto, ma a titolo puramente onorifico.

Il segreto di un governo privo di burocrazia stava nel sistema romano di città autogovernate, in grado di provvedere alle necessità dell'impero. Il periodo del principato mostrò un'impressionante moltiplicazione ed espansione di unità urbane autonome, specialmente nelle zone dell'impero dove le città erano state poche. Dietro questa evoluzione si nota più il pragmatismo romano che l'idealismo culturale greco. Era un caratteristico modo di vedere dei greci quello per cui una civiltà superiore fosse raggiungibile solo all'interno di una struttura di *polis*. I romani non erano altrettanto inclini a tale convinzione, anche quando caddero sotto l'influenza della cultura greca. Non c'è termine latino per città (*civitas*, *municipium*, *colonia*, *res publica*) che abbia l'efficacia ideologica di *polis*, mentre la letteratura latina può dare facilmente l'impressione che la città fosse vista come

⁶⁴ SHERWIN-WHITE A.N., *The Roman citizenship*, Oxford 1973², 382 ss.

⁶⁵ *De Civitate Dei*, 5, 17.

il centro dell'immoralità politica piuttosto che come sede di civiltà⁶⁶. Come organizzatori dell'impero, i Romani davano maggiore importanza alla funzione amministrativa della città, senza però perdere di vista il suo ruolo potenziale di centro di romanizzazione, in zone conquistate da poco e non del tutto pacificate. I differenti *status* e privilegi delle città erano stati ereditati dal periodo repubblicano. Le *coloniae* ed i *municipia* erano la norma in Occidente e rari, specialmente nel caso dei *municipia*, in Oriente. La colonia era essenzialmente una estensione di Roma. Era una comunità di cittadini romani che si basava su un unico tipo di costituzione, modellato su quello di Roma. Al di fuori dell'Italia le colonie tendevano ad essere insediamenti di soldati in congedo, ma quando, durante il primo impero, le colonie dei veterani furono abbandonate, quello di *colonia* divenne un titolo onorifico conferito come speciale concessione, che a quel suo titolo legava una città all'imperatore, senza però apportare sostanziali privilegi⁶⁷. Un *municipium* in teoria godeva di maggiore libertà rispetto ad una *colonia*, avendo proprie leggi e propri magistrati. Questo si osserva nella sorpresa reazione dell'imperatore ADRIANO, all'inizio del II secolo, alla richiesta della popolazione di Italica, nella Spagna meridionale, sua città d'origina, per una promozione da *municipium* a *colonia* (A. Gallio, Na, 16, 13, 4-5). Italica non era la sola città ad avere queste ambizioni: intorno alla fine del III secolo almeno 120 città italiche, vale a dire più di un quarto del totale, furono trasformate da *municipia* in *coloniae*⁶⁸. Di fronte alla ostinazione di ADRIANO, un autore poligrafo, annotando le osservazioni fatte da Adriano durante un discorso al senato romano, riferisce molto acutamente che le due categorie di città erano praticamente indistinguibili, ma che la *colonia* aveva uno *status* più alto. Il punto essenziale è che i *municipia* crebbero e si espansero nell'Italia repubblicana e furono esportati oltremare sotto l'impero, in circostanze storiche piuttosto diverse. Lo *status* di *municipium* fu concesso, infatti, in Italia da parte di Roma, al prezzo di una sanguinosa guerra civile, la cosiddetta guerra sociale, contro gli alleati, del 91-89 a.C., ma fu imposto nelle province occidentali come una forma di costituzione romana tipica, con lo scopo di consolidare il potere romano. Per questa ragione nei *municipia* italici tutti i liberi cittadini erano in possesso della cittadinanza romana, ma nelle corrispondenti città all'estero essa era concessa generalmente solo ai provinciali più eminenti: in alcune comunità urbane, a magistrati e ad ex magistrati; in altre, a consiglieri locali, alcuni dei quali non avevano alcuna magistratura. A parte la possibilità di autopromozione per i personaggi più importanti, queste città, colonie o *municipia* privilegiati, non avevano vantaggi materiali particolari, a meno che non venissero equiparate a tutte le città italiane in nome dello *ius italicum*, che comportava l'esenzione dell'imposta fondiaria. SETTIMIO SEVERO premiò in questo modo la sua città natale, Leptis Magna, e Cartagine e Utica in Africa, e anche le città di Tiro, Eliopoli e Laodicea in Siria, tra le altre, sue partigiane

⁶⁶ MARTIN R. *L'urbanisme dans la grèce antique*, Paris 1984², cap. I.

⁶⁷ SHERWIN-WHITE A. N., *The Roman Citizenship*, II ed., Oxford <data>; JONES A. H. M. *The Greek City from Alexander to Justinian*, Oxford 1940, 113-146; MAGIE D., *Roman rule in Asia Minor to the End of the Third Century after Christ*, 2 voll., Princeton, 1950, 966 n. 85, 967 n. 88; NÖRR D., *Imperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit*, Munich 1966; MILLAR F. G. B., *The Emperor in the Roman World*, London 1977, 394-410; MANN J. C., *Legionary Recruitment and Veteran Settlement during the Principate*, (a cura di M. ROXAN), London 1983; KEPPIE L., *Colonisation and Veteran Settlement in Italy 47-14 BC*, London 1983; SALMON E. T., *Roman Colonisation under the Republic*, London 1971, 161-163.

⁶⁸ KEPPIE L., op. cit., 211; SALMON E. T., op. cit., 161 ss.

durante la guerra civile, ma altri imperatori furono molto meno generosi⁶⁹. Le costituzioni delle restanti città dell'impero erano diverse come le città stesse. Esse andavano dalla *polis* greca, con la sua costituzione elaborata e consolidata dal tempo, alle capitali tribali di Gallia e di Britannia, che tendevano a imitare le strutture costituzionali romane. All'interno delle città vi erano alcune categorie privilegiate. Le città federate, *civitates foederatae*, erano chiamate così perché avevano raggiunto un accordo con Roma che stabiliva i loro diritti. Le città libere, *civitates liberae*, erano in teoria esonerate da interferenze da parte del governatore provinciale. Le città libere ed immuni, *civitates liberae et immunes*, avevano inoltre il privilegio dell'esenzione da imposte. Queste ultime erano sempre molto rare, mentre il numero delle città libere diminuì nel corso della tarda repubblica e del primo impero: solo un piccolo gruppo di città dell'Occidente godette dello *status* di città libera o federata per tutto il periodo. Questo perché in Occidente, al di fuori delle zone che risentivano di più dell'influenza etrusca, greca e fenicia, la crescita delle città rappresentò uno sviluppo tardivo ed in larga misura artificiale. La maggior parte delle città occidentali di provincia o erano di nuova creazione o si erano sviluppate al posto, o vicino, a precedenti comunità di minore importanza. Così, in linea di principio, la tipica città occidentale era sempre soggetta a interferenze esterne. In Oriente, al contrario, i romani dovettero stabilire un *modus vivendi* con molte città-stato che avevano antiche e fiere tradizioni di sovranità. Nonostante questo, a Oriente i privilegi furono distribuiti solo selettivamente. Di solito essi erano una ricompensa per cospicui servizi resi alla parte vincente durante le guerre civili combattute dai romani nel Mediterraneo orientale nel corso del I secolo a.C.. Così Afrodisiade, per esempio, nel 39 a.C., fu ricompensata con la libertà e l'immunità da Ottaviano, Augusto, per il suo leale apporto alla causa giuliana dopo la morte di Cesare⁷⁰. In Egitto la divisione politica tra città e villaggi corrispondeva molto poco alla sua realtà economica e culturale. Solo più tardi, all'inizio del III secolo, SETTIMIO SEVERO diede alle capitali dei distretti amministrativi, o *nomoi*, degli ordinamenti municipali, una limitata autonomia di governo e una sorta di giurisdizione sul loro retroterra. Prima di allora Alessandria aveva un pessimo passato in fatto di disordini civili che riguardavano la popolazione ebraica e quella greca. Inoltre, i romani avevano ereditato dai Tolomei una struttura burocratica complicata ed oppressiva, esclusiva dell'Egitto che erano portati a perpetuare, date le enormi risorse agricole, di quella provincia. Un governo di tipo municipale o quasi municipale arrivò in Egitto solo quando, sotto i Severi, ci si accorse del vantaggio che si sarebbe ottenuto distribuendo più ampiamente gli oneri dell'amministrazione tra le persone più ricche delle popolazioni assoggettate⁷¹. Città con autonomia di governo furono tardive a costituirsi anche nel cuore dell'Africa Proconsolare, l'altra grande area dell'impero che produceva grano in eccedenza, prima dell'età dei Severi⁷². La principale

⁶⁹ Cfr. *Digestum* 50, 15, 1.

⁷⁰ REYNOLDS M., *New Evidence for the Imperial Cult in Julio-Claudian Aphrodisias*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 43 (1981), 317-328, (docc. 6-13); BERNHART R., *Imperium and Eleutheria*, Hamburg 1971.

⁷¹ BOWMAN A. K., *The Town Councils of Roman Egypt*, Toronto 1971; JONES A. H. M., *Cities of Eastern Roman Provinces*, Oxford 1971².

⁷² PFLAUM C., *La romanisation de l'ancien territoire de la Carthage punique*, in «*Ant. Afr.*», 4 (1970), 75-117 et 109-110; GASCOU J., *La politique municipale de l'empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime-Sévère*, Paris 1972, 226 ss.; GARNSEY P., *Rome's African Empire under the Principate*, in GARNSEY e WHITTAKER, 223-254 e 343-354, 1978, pag. 244 ss.

spiegazione sta nel livello di interessi e di presenza imperiale nella regione, che comprendeva la valle di Medjerda, dietro Cartagine e territori soggetti rendevano conto in gran parte esse dell'amministrazione e del controllo tradizionalmente spettanti a quelle comunità. Quando alla fine venne concesso lo *status* di città, la grandezza dei possedimenti imperiali, il numero delle comunità e la vicinanza tra loro davano garanzia che le città appena prescelte avrebbero avuto solo piccoli territori e quindi scarsa possibilità di crescita. Altri fattori, in particolare l'influenza che esercitavano a Roma potenti persone espatriate di rango senatoriale o equestre, possono aver avuto un ruolo nel rallentare la frammentazione dell'enorme territorio di Cartagine o, analogamente, quella di Cirta, suo equivalente per quanto riguarda la Numidia. Tali operazioni di patronato potevano però ritorcersi contro gli interessi delle città maggiori. Durante il regno di ADRIANO quattro comunità all'interno del vasto territorio di Cartagine, e cioè Avita Bibba, Bisica, Thurburbo Maius ed Abthugni, divennero *municipia*, passando avanti così ad altre comunità ugualmente poco importanti che in molti casi avrebbero dovuto attendere il periodo di Severo, o quello successivo, per ottenere la promozione a città. Si può immaginare che Adriano fosse influenzato dalle richieste dei protettori delle comunità o di altri importanti personaggi, come fece certamente ANTONINO PIO quando conferì lo statuto di città a Gightis, nel sud della Tunisia. Non sempre però gli imperatori avevano bisogno di essere incoraggiati. Nella guerra civile che portò all'ascesa di Settimio Severo, a Bisanzio, Antiochia e Napoli di Palestina accadde di sostenere la parte sbagliata, perdendo così i propri diritti civili. Nello stesso tempo altre città, come Tiro e Laodicea, vicini e rivali di Antiochia, ottennero i diritti italici e, con essi, l'esenzione fiscale. Il villaggio della Siria Auranita cui era originario l'imperatore FILIPPO fu ribattezzata Filippopoli nel 224 d.C., acquisendo lo *status* di *colonia*. In breve, furono l'iniziativa di singole persone, la fantasia imperiale o altri fattori casuali, più che una precisa politica promossa da Roma, che poterono determinare da quale parte una comunità scegliesse di schierarsi e, sempre per questi motivi o altri ancora, determinarne lo *status* speciale ed eventualmente i privilegi⁷³. Nel contesto romano, insomma, la differenza tra le città e le comunità di grado inferiore è principalmente una differenza di costituzione politica e di rapporto con i territori circostanti. Nella Grecia orientale, dove il panorama politico era già completamente formato, nelle isole, lungo le coste e le vallate fluviali, l'intervento romano prese la forma di un modesto adattamento delle gerarchie che già esistevano in queste comunità e di una promozione di nuovi insediamenti nelle zone poco urbanizzate. Al contrario l'Occidente, specialmente nell'Africa settentrionale e nella penisola iberica, ed in minor misura il settentrione, testimoniavano la notevole espansione di città romane. In quest'area furono prese con una certa frequenza decisioni relative allo *status* delle singole comunità ed alla forma e dimensione dei loro territori rurali. In parte, sullo sfondo, vi era un'intensa attività diplomatica, che coinvolgeva le élite locali. Le comunità non erano né potevano permettersi di essere passive. Le loro fortune erano affidate all'abilità dei loro capi di mobilitare aiuti in un alto loco e, se necessario, di sostenere di persona le proprie richieste davanti al governatore o all'imperatore. Quanto detto per quanto attiene l'Oriente, mostra quali fossero gli argomenti che avevano un peso sulle autorità romane. A Occidente i romani ricercavano inoltre la

⁷³ ERODIANO, 3, 6, 9; CASSIO DIONE, 74, 14, 3-5 (Bisanzio: diritti ristabiliti c. 201); Pflaum, C., op. cit.; ILS 6780 (Gigtghis).

prova effettiva, da parte delle pacificate comunità tribali barbariche, di un nuovo indirizzo di fedeltà politica e di cultura. In tutto l'impero l'obiettivo specifico era lo stesso: costruire una struttura di centri di governo locale che fosse in grado di rendere al potere imperiale servizi concreti. Fu nel contesto cittadino, per lo più nell'impero occidentale, che romani e popolazioni locali vennero a contatto e collaborarono a formare la cultura romano-africana, quella romana-britannica ed altre culture specifiche ed originali. Le città si espansero e si moltiplicarono anche in Oriente, seguendo però le tradizioni della cultura ellenica, non di quella romana. Quando alcuni villaggi, come quello dei Timandeni nella Galazia, fecero richiesta all'imperatore di essere promossi allo *status* di città, quello che desideravano era lo stato di *polis*, non di *colonia* o di *municipium*. Analogamente, quando gli imperatori costruirono delle città nelle regioni orientali, dove prima non ve ne erano, o promossero comunità di stato inferiore, come fece Settimio Severo in Egitto, essi diedero loro un ordinamento greco, non romano. Fu il greco, non il latino, che rimpiazzò il nabateo come lingua ufficiale delle provincia d'Arabia appena creata da TRAIANO⁷⁴. Le prime colonie, quelle fondate da CESARE per i cittadini romani e da AUGUSTO per i veterani italici in congedo, al contrario delle successive colonie titolari, dove la promozione non includeva la romanizzazione, costituivano un'eccezione. La colonia augustea di Beirut, *Colonia Julia Augusta Felix Berytus*, fu fondata, come indicano le monete, secondo un rito tradizionale etrusco, apparentemente lo stesso rito che Romolo seguì nella fondazione di Roma. La città veniva costruita seguendo un progetto uguale a quello di altre colonie più antiche, un tipico esempio fu quello di Timgad, in Numidia. Il foro ed il campidoglio erano situati all'incrocio delle due arterie principali, e la città era ornata da un'elegante schiera di edifici pubblici, comprese attrattive romane tipiche, come l'ippodromo, il teatro e l'anfiteatro, costruite grazie all'aiuto di alcuni re amici, specialmente ERODE IL GRANDE e suo nipote ERODE AGRIPPA I. La città era inoltre regolata da norme ispirate ad uno stile politico romano ed i suoi abitanti venivano registrati nelle tribù Fabia⁷⁵. Riguardo allo sviluppo culturale delle prime colonie orientali, molte cose restano oscure. Nelle sei colonie della Pisidia che AUGUSTO stabilì in Asia Minore il latino rimase la lingua ufficiale, per esempio nelle dediche all'imperatore ed ai suoi rappresentanti; per il resto, però, perse terreno rispetto al greco. A giudicare dalla gran parte delle testimonianze epigrafiche, il modello di sviluppo della colonia augustea per veterani di Eliopoli, presso Baalbek, fu molto simile⁷⁶. Le iscrizioni rinvenute nelle vicinanze di Beirut sono scarse. Comunque, a proposito dell'impatto del sistema educativo romano in quella città, può essere citata la carriera di uno dei suoi abitanti, M. VALERIO PROBO, eminente grammatico latino, curatore intorno alla metà del I secolo di opere di VIRGILIO, ORAZIO e TERENCE; e, cosa più importante, può essere segnalata la presenza, a partire dal tardo II secolo, se non da prima ancora, di quella che poi sarebbe divenuta una famosa scuola di diritto. In Oriente il diritto romano restò un lusso coltivato da pochi, ma sembra fosse una specialità delle città fenicie, che produssero i grandi giureconsulti di epoca severiana ULPIANO e PAPINIANO.

⁷⁴ OSWAL F. - DAVIES PRICE T., *An Introduction to the Study of Terra Sigillata from a Chronological Standpoint*, London 1920; TOYNBEE J. M. C., *Art in Roman Britain*, Oxford 1964; DUNBABIN K. M. D., *The Mosaics of roman North Africa: Studies in Iconography and Patronage*, Oxford 1978.

⁷⁵ MOUTERDE R., *Regards sur Beyrouth Phénicienne, Hellenistique et Romaine*, «Mél. Univ. St. Joseph», 40 (1964), 149-190.

⁷⁶ LEVICK B., *Roman Colonies in Southern Asia Minor*, Oxford 1964, ILS 6: 34 ss. (Rey-Coquais).

Come testimoniano GREGORIO IL TAUMATURGO, nell'anno 239 circa, e Libanio, nel 370 circa, il senso più importante dell'esistenza di una scuola di diritto era quello di stimolare dappertutto l'insegnamento del latino. GREGORIO ricorda di aver appreso il latino nella lontana Cappadocia per poter studiare legge «a Beirut, la più romana delle città, centro d'insegnamento del diritto»⁷⁷. La cultura romana fece progressi in Oriente. Tra i vari fattori possono essere citati i numerosi insediamenti in città orientali, a partire dalla seconda metà del II secolo a.C., di commercianti e finanzieri italici, la presenza di circa venticinque nuclei di coloni a partire dall'età di CESARE e di AUGUSTO, l'esistenza in queste colonie, e in qualche misura anche altrove, di istituzioni educative romane, l'uso del latino come lingua ufficiale per l'esercito e per l'amministrazione civile e giudiziaria, l'istituzione del culto di Roma a partire dall'inizio del II secolo a.C. e successivamente l'ampliamento del culto imperiale, la popolarità di alcuni spettacoli romani, in particolare i giochi gladiatorii, i giochi circensi tra belve feroci, normalmente collegato al culto imperiale, e la diffusione di templi in stile romano, collocati su podii, di terme e di teatri, come pure di anfiteatri. Saltuariamente, Roma imitò altri stili nella costruzione di palazzi. I teatri erodiani di Gerusalemme, Cesarea e di altre città si ispiravano al teatro di Pompeo a Roma, il donatore potette ammirarli solo venti anni dopo l'inizio dei lavori. Dietro l'eccezionale complesso del Sebasteion ad Afridisiade, costruito nel primo periodo tiberiano, c'è l'iniziativa locale ed il forte desiderio di sfruttare uno speciale legame della città con Roma. Si trattava di un percorso professionale che passava attraverso un *propylaeum* e, percorrendo tre pareti istoriate, conduceva ad un tempio. Il riferimento era al Foro di Augusto a Roma e, nei vasti rilievi decorativi, a recenti avvenimenti romani, specificamente ai funerali di AUGUSTO e DRUSO, figlio di TIBERIO⁷⁸. Sta di fatto che la tradizione culturale greca era troppo forte nei suoi luoghi di origine da poter essere sradicata. Questa operazione non sarebbe riuscita neanche se i successivi governi romani avessero avuto l'intenzione di scatenare un attacco frontale: sicché i governi imperiali preferirono proteggere e promuovere la cultura civica ellenica a scapito di culture locali orientali. Proprio in questo tipo di politica consisteva il grande vantaggio che il governo romano offriva alla cultura greca. Così si spiegano anche l'accettazione da parte della *leadership* intellettuale e politica di una permanente condizione di sottomissione politica, e lo zelo con cui essa rispondeva alle particolari direttive ed iniziative di Roma o, in particolare, ai cambiamenti delle mode e degli stili. La produzione di sarcofagi che prese l'avvio a Roma e ad Ostia all'inizio del II secolo per rispondere alla crescente preferenza dell'aristocrazia romana per l'inumazione, al posto della cremazione, si diffuse presto in Oriente; come era prevedibile, la grande domanda di queste tombe scolpite fu soddisfatta da artigiani che operavano ad Atene ed in vari centri dell'Asia Minore, con una lavorazione decorativa in rilievo di puro stile greco⁷⁹. Si potrebbero dire ancora molte cose sulla mescolanza di culture nell'ambiente urbano

⁷⁷ MOUTERDE R., op. cit., 173-174 (Probo), 175-176 (scuola di diritto); MIGNE, *Patrologia Graeca*, X, 1065-6; COLLINET P., *Histoire de l'école de droit de Beyrouth*, Paris 1925.

⁷⁸ HATZFELD J., *Les trafiquants italiens dans l'Orient hellénique*, Paris 1919; PRICE S. R. F., *Rituals and Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor*, Cambridge 1984; ROBERT L., *Les gladiateurs dans l'Orient grec*, Paris 1941; FREZOULS E., *Recherches sur les théâtres de l'Orient Syrien*, in «Syria», 36 (1959), 202-227; in «Syria» 38 (1961), 54-86; REYNOLDS J. M., op. cit., 1981.

⁷⁹ STRONG D. E., *Roman Art*, London 1976, 102-106; TOYNBEE J. M., *C. Death and Burial in the Roman World*, London 1971, 270-277.

dell'impero orientale, ma si tratta di una materia che richiederebbe un'indagine preliminare sui limiti dell'ellenizzazione. Il carattere esclusivo e durevole delle culture ebraica ed egizia, le culture orientali, influenti ed in continua evoluzione sono gli argomenti preminenti per gli studiosi dell'Oriente e del Vicino Oriente. Sulle diverse culture anatoliche si è saputo ben poco, finché successive fonti cristiane non hanno parzialmente fatto luce su di esse; ma nelle città fenicie si può riconoscere, con diversi livelli di certezza, una continuità con il passato pre-greco; e ciò sia nel linguaggio che nelle istituzioni politiche, dei culti, nella tradizione letteraria e documentaria e nelle consapevolezza storica. Inoltre, verso la fine del periodo esaminato, vi furono imperatori e cortigiani che, grazie al loro ambiente di origine, conoscevano molto bene la vitalità della cultura fenicia e di altre culture del Vicino Oriente⁸⁰. Il giurista ULPiano, che si vantava essere nativo di Tiro, sosteneva che in alcune transazioni legali la lingua punica e quella aramaica, "assira", potessero essere usate come lingue alternative al latino ed al greco⁸¹. La Tripolitania, regione di lingua punica, diede i natali alla famiglia di Settimio Severo, mentre una regione della Siria, di lingua aramaica, fu la terra di origine di Giulia Domna, una seconda moglie⁸². La sopravvivenza della cultura fenicia ha importanti implicazioni non solo per lo sviluppo dell'ellenizzazione in Oriente, ma anche della romanizzazione in Occidente: la forza della cultura greca si basa sulla sua continua e duratura influenza sulla cultura di Roma, e anche sulla capacità di sopravvivere in diversi avamposti occidentali, dalla Sicilia alla Spagna, ed in modo più evidente a Napoli, "una vetrina greca a 150 miglia da Roma". La sopravvivenza in Nord Africa dell'altra cultura "coloniale", quella fenicia, è testimoniata da centinaia di iscrizioni neo-puniche, molte delle quali ufficiali, come quella di Leptis Magna, che risalgono al I secolo, e quelle di Maktar, del I e II secolo, e dalle testimonianze letterarie: da STAZIO nella seconda metà del II secolo fino ad AGOSTINO all'inizio del V. Lo sprezzante commento di APULEIO nei confronti del suo rinnegato figliastro PUDENTE DI OEA, in Tripolitania, secondo cui costui non parlava altro che il punico, può suonare ingiusto nei confronti di PUDENTE, ma va tenuto per buono se APULEIO intendeva sostenere che verso la metà del II secolo la lingua punica veniva correntemente usata tanto dai possidenti quanto dai cittadini incolti. Altrove è difficile trovare tracce di permanenza della cultura fenicia in un contesto urbano, ma non è da stupirsi dell'iscrizione neo-punica rinvenuta a Bitia, in Sardegna. In definitiva, al di là della testimonianza delle iscrizioni in libico, o dell'osservazione di ULPiano secondo cui nel diritto civile romano si sarebbe potuto ammettere anche l'uso della lingua celtica⁸³, o della quantità di testimonianze onomastiche provenienti dalle province settentrionali o nord-occidentali, si può ritenere che le lingue locali abbiano resistito all'impatto

⁸⁰ MOMIGLIANO A., *Alien Wisdom: the limits of Hellenisation*, Cambridge 1975 (trad. it. *Saggezza Straniera. L'Ellenismo e le altre culture*, Torino 1980); SCHLUMBERGER D., *L'Orient hellénisé*, Paris 1970; AVI-YONAH M., *Oriental Art in Roman Palestine*, Roma 1961; COLLEDGE M. A. R., *The Art of Palmyra*, Paris 1976; MILLAR F. G. B., *Local Cultures in the Roman Empire: Libyan, Punic and Latin in Roman Africa*, in *Journal of Roman Studies* [= *JRS*] 58 (1968), 126-134; *Paul of Samosata, Zenobia and Aurelian, the Church: Local Culture and Political Allegiance in Third-Century Syria*, in «*JRS*» 62 (1971), 1-17; *The Phoenician Cities: a Case-Study of Hellenisation*, in «*PCPhS*», 29 (1983), 55-71.

⁸¹ Cfr. *Digestum*, 45, 1, 1, 6.

⁸² HARDIE A., *Status and the Silvae: Poets, Patrons and Epideixis in the Graeco-Roman World*, Liverpool 1983, 3 e cap. 1, *passim* (Napoli); MILLAR F. G. B., *The Phoenician Cities*, op. cit., 1983, 57 (Sardegna); MILLAR, F. G. B., *Local Culture*, op. cit., 1968; APULEIO, *Apol.*, 98, 8-9.

⁸³ Cfr. *Digestum*, 32, 11, *præf.*

con la romanizzazione in quanto lingue correntemente parlate, e non solo dai ceti più bassi, nel contesto urbano. Il ruolo tipico della città era quello di asse geografico ed economico di un territorio rurale, di sede di una parte delle forze-lavoro agricola, e di centro sociale e religioso per tutti. Inoltre, dal punto di vista dell'aristocrazia urbana dei proprietari terrieri, la città e la cintura di ville intorno potevano essere viste come una cosa sola. Tuttavia, ad Antiochia ed a Ippona i contadini che parlavano solo siriano o punico di distinguevano dagli altri membri dell'entourage rispettivamente di Giovanni Crisostomo e di Agostino⁸⁴. In una certa misura città e campagna formarono un *continuum*. Una certa penetrazione culturale all'interno delle campagne fu inevitabile. I contadini subirono l'influenza romana attraverso il sistema fiscale, l'arruolamento, il denaro, i culti, i mercati rurali, i posti di dogana, i soldati mercenari ed i funzionari civili. Ma il loro attaccamento ai propri dialetti ed usanze rimasero immutate. Nelle province danubiane della Pannonia e della Mesia Superiore il settore archeologicamente ed epigraficamente rintracciabile delle comunità tribali, e cioè i loro membri più ricchi, tradiscono la loro origine attraverso le tombe comuni ed i tumuli, molto più diffusi durante il periodo romano che in precedenza, lapidi scolpite, che descrivono costumi locali e simbolismi astrali, ed iscrizioni funerarie su cui abbondano nomi celti, illiri (pannoni) e traci. Il solo fatto di incidere un'iscrizione sulla pietra, e l'uso di un pur cattivo e rudimentale latino, sono manifestazioni dell'influenza culturale romana. A dire il vero questo non è molto, specie se teniamo presente che le iscrizioni sono fortemente concentrate nei relativamente scarsi centri urbani delle province interessate, nelle zone di frontiera e lungo le principali arterie. Come capita per la vasta dispersione delle usanze funerarie locali nel periodo romano, anche questo fatto è il riflesso non di un'influenza culturale, ma del successo politico conseguito dal potere imperiale nell'imporre un regime stabile nelle zone di frontiera. Quando alla fine del II secolo, la romanizzazione fece un notevole balzo in avanti nelle province danubiane per rispondere alla crescita d'importanza politica della regione, lo fece in modo superficiale ed effimero⁸⁵. Il latino ottenne lo stesso tipo di svogliato riconoscimento da parte degli abitanti della zona pre-desertica della Tripolitania, che nelle epigrafi trascrissero il loro punico in latino, come pure dai membri di tribù della Pannonia e della Mesia. Più vicino alla costa, ad El-Amronni, nella Gefara sud-occidentale, un ricco coltivatore rivendicò nella sua iscrizione funeraria in data incerta lo status di cittadino romano trascrivendo come suo nome Q. APULEIUS MAXIMUS, nome di tutti i giorni, *Rideus*, mentre i nomi del padre, IUZALE, del nonno, IURATH, e della moglie, THANUBRA, erano libici; inoltre, accanto alla sua iscrizione gli eredi incisero una traduzione in lingua

⁸⁴ GIOVANNI CRISOSTOMO, *Hom. Ad pop. Ant.*, 19, 1; MILLAR F. G. B., *Paul of Samosata*, op. cit., 1971, in particolare 5-8; BROWN P., *Christianity and Local culture in Late Roman Africa*, «JRS», *Journal of Roman Studies*, London, 58 (1968), 85-95, (1968), 88 n. 22; LEVAU Ph., *Caesarea de Maurétanie: Une ville romaine et ses campagnes*, Roma 1984; MAC MULLEN W., *Roman Social Relations, 50 BC to AD 284*, New Haven 1974.

⁸⁵ MOCZY A., *Gesellschaft und Romanisation in der römischen Provinz Moesia Superior*, Amsterdam 1970, 147 ss.; IDEM, *Pannonia and Upper Moesia: A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire*, London 1974, 247 ss.; GEROV B., *Beiträge zur Geschichte der römischen Provinzen Moesien und Thrakien*, Amsterdam 1980, 21 ss.; LE ROUX P. - TRANOY A., *Rome et les indigènes dans le nord-ouest de la péninsule iberique. Problèmes de l'épigraphie et d'histoire*, «Mel. Casa Vel.», 9 (1973), 177-231; ETIENNE R. - FABRE G. - LE ROUX P. - TRANOY A., *Les dimension sociales de la romanisation dans la péninsule iberique des origines à la fin de l'Empire*, 1976, 95-107 in PIPPIDI D. M. (a cura di), *Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine dans le monde ancien: Travaux du VI Congrès International d'Études Classiques (Madrid, Sept. 1974)*, Bucharest and Paris 1976, nei contributi di Beaujeu, Pippidi, e Protase; per i nomi non romani, *L'onomastique latine, Paris 13-15 Oct. 1975: Colloques internationale du centre nationale de la recherche scientifique*, no. 564, Paris.

neo-punica. Nel suo caso la romanizzazione fu quantomeno superficiale, così come quella dei suoi figli, che avevano nomi di origine latina, a meno che non fossero emigrati in città, le meno lontane erano Gightis e Sabratha. Il latino era in qualche misura riuscito a filtrare nel linguaggio usato dalla gente delle campagne intorno ad Ippona, la residenza di S. AGOSTINO. L'uso che essi facevano della parola *salus* era intriso di simbolismi religiosi, giacché combinava il latino "salvezza" con il punico "tre", da considerare in ebraico la parola *shalosh*. Questi contadini, tuttavia, sei secoli dopo la conquista romana parlavano ancora il punico⁸⁶. Il grado di romanizzazione delle zone rurali venne fortemente limitato dal carattere della politica imperiale romana e dal tipo e dalla limitazione dei contatti ritenuti necessari tra i rappresentanti del governo di Roma all'estero e le popolazioni sottomesse. Il carattere elitario e centrato sulla città della civiltà romana è stato un tema ricorrente nella trattazione. Non fu intrapresa alcuna missione civilizzatrice nell'interesse della massa delle popolazioni sottomesse. Il comportamento di AGRICOLA come governatore della Britannia è sintomatico⁸⁷. Tra i suoi obiettivi non figurava l'imposizione del sistema educativo romano a tutti i britanni. Una tale linea non avrebbe comunque potuto essere eseguita né in Britannia né altrove. In ogni caso, AGRICOLA non vi avrebbe creduto. I suoi sforzi civilizzatori erano riservati esclusivamente ai comandanti britannici ed ai loro figli a loro spettava un'agevole vita di città, essi ricevevano una educazione romana ed adottavano usanze romane. Egli non aveva alcun programma per la gente comune, se non quello di un'equa amministrazione giudiziaria, di una più moderata esazione di tasse, di rifornimenti di personale militare; inoltre Agricola voleva garantirsi, per mezzo dell'esercito, una sua diretta supervisione generale. In breve, l'amministrazione imperiale le avrebbe lasciate tranquillamente in pace. L'esercito, là dove era sufficientemente presente, si può pensare essere stato il principale strumento ufficiale della romanizzazione nelle campagne, sino al punto da riciclare i contadini dopo averli esposti alla cultura dominante. Vi era tuttavia una crescente tendenza da parte dell'esercito a reclutare i soldati nell'accampamento, e a formare una cerchia chiusa, separata sia dalla popolazione locale che dal resto della società provinciale⁸⁸. Le élite locali erano potenzialmente in grado di diffondere la cultura romana oltre i confini della città. Erano proprio i membri delle élite che, più di tutti gli altri, stabilivano un contatto con la gran massa delle popolazioni assoggettate a Roma, ovvero con chi abitava in campagna, nella loro veste di proprietari terrieri, di datori di lavoro, patroni, creditori o rappresentanti dell'autorità cittadina. Un segno della romanizzazione dei capi britanni o galli fu il passaggio dalle capanne di legno, di forma circolare o rettangolare, alle ville costruite in pietra, sempre più dotate di bagni, sistemi di riscaldamento sotto al pavimento e mosaici. Lo stile romano di queste case di campagna indicava la fedeltà del suo proprietario al nuovo ordine e ne provava il migliorato *status*⁸⁹. Allo stesso modo la villa

⁸⁶ BROGAN O., *Henscir El-Ausaf by Tigi (Tripolitania) and Some Related Tombs in the Tunisian Gefara*, «Libya Antiqua» 2 (1965), 47-56; BROGAN O. - REYNOLDS J. M., *An Inscription from the Wadi Antar*, in BUCK D. J. - MATTINGLEY D.J. (a cura di), *Town and Country in Roman Tripolitania: papers in honour of Olwen Hackett*, in *British Archaeological Reports*, 274 (1985), 13-21; MILLAR F. G. B., *Local Culture*, op. cit., (1968), 132; BROWN P., *Christianity and local Culture*, op. cit., (1968), 88.

⁸⁷ Cfr. TACITO, *Agr.*, 19, 21.

⁸⁸ SHAW B. D., *Soldiers and Society: the Army in Numidia*, «Opus» 2, 1 (1983), 144-148.

⁸⁹ MILES D., *The Romano-British countryside: Studies on rural Settlement and Economy*, «BAR» (British Archaeological reports) 103, Oxford 1982, 139 ss.; WIGHTMAN E. M., *Roman Trier and the Treveri*, London 1970, 150 ss.

simboleggiava l'accentuazione, sotto l'influenza romana, delle divisioni sociali già presenti nella società provinciale prima della conquista. Le élite locali vedevano e giudicavano la padronanza della cultura romana come un ulteriore elemento di superiorità sociale. Esse avevano scarso interesse, proprio come i funzionari del governo centrale, a trasformare lo stile di vita della gran massa della popolazione. A questo proposito è sintomatico il fatto che nella Britannia meridionale e sud-orientale, una zona rurale relativamente romanizzata, le ville e le case coloniche indigene consistevano tra loro. Gli insediamenti locali dipendevano da queste proprietà o ne formavano una parte. La loro sopravvivenza era dovuta al fatto che la cultura materiale di coloro che abitavano in questi insediamenti non era cambiata di pari passo con la trasformazione dei loro rapporti sociali ed economici con i proprietari delle ville⁹⁰. Le ville, inoltre, non erano sistemate senza criterio: che fossero in Britannia, in Gallia Bellica, Mauritania Cesariense o Tripolitania, esse occupavano l'anello interno del territorio rurale di una città: al di là di questo cerchio, la vita rurale continuava relativamente indisturbata, conservando le sue tradizioni. Infine, la città e le élite urbane romanizzate non erano disseminate ovunque. La regione celtica, un'ampia fascia di terra che si estendeva attraverso la penisola iberica attraverso la Francia sino alla Germania ed alla Britannia, restò sotto-urbanizzata. Le città delle province nord-africane erano concentrate nella zona costiera e del vicino interno, e nell'entroterra mauritano la principale unità di organizzazione era la tribù. Nell'interno dell'Anatolia, della Siria o dell'Egitto la popolazione viveva principalmente in villaggi sparsi qua e là che mantenevano il loro particolare carattere locale⁹¹. Nella Palestina siriana, Gerusalemme scomparve cancellata dalla linea retta e dall'angolo retto dell'adrianea Elia Capitolina, ma alla Galilea così come ad altre aree rurali dell'impero, fu consentito di seguire un percorso di sviluppo separato⁹².

⁹⁰ BRANIGAN K., *Celtic Farm to Roman Villa*, in MILES D., *The Romano-British Countryside*, op. cit., 81-95 (1982), 94.

⁹¹ HARPER G. M., *Village Administration in the Roman province of Syria*, «YCS», 1 (1928), 105-168; BOAK A. E. R., *Soknopaiou Nesos: the University of Michigan Excavations at Dime in 1931-32*, Ann Arbor 1935; HOBSON D. W., *House and Household in Roman Egypt*, «YCS», 28 (1985), 211-229.

⁹² GOODMAN M., *State and Society in Roman Galilee, AD 132-212*, Totowa, New Jersey, 1983.